

DELLE
SOCIETA GENOVESI D'ARTI E MESTIERI
DURANTE IL SECOLO XIII

(CON DOCUMENTI E STATUTI INEDITI)

Prendendo a dimostrare in un mio recente lavoro (1), l'importanza politica, oltrechè religiosa, in Genova, della congregazione di santa Caterina, ove l'anonimo cantore delle lotte interne e delle esterne vittorie cittadine solea chiamare attorno a sè, nei momenti d'ozio, il suo popolo laborioso, ebbi occasione d'accennare alla scarsa esistenza delle corporazioni d'arti, durante il sec. XIII, in quella città, causata, come supponevo, dalla maggior attività commerciale piuttosto che industriale delle varie classi degli abitanti; aggiungevo, in nota, e non a torto, che solo dei battifogli e dei fabbri d'oro e d'argento eran giunti sino a noi statuti così antichi (2). Del resto il fatto mi pareva e mi risultava lì per lì tanto ovvio dallo studio che andavo producendo dell'ambiente storico di quel tempo, che non pensai neppure a suffragare con l'opinione d'altri la mia: che se ciò avessi creduto opportuno, non mi sarebbe mancata l'eccellente compagnia del La-
stig (3) e del Caro (4), profondi conoscitori entrambi delle cose nostre. Sennonchè qualche notizia di consoli d'arti, spigolata qua e là nell'Archivio di Stato genovese, men-

(1) *L'Anonimo Genovese e la sua raccolta di rime*, Genova, a cura del Municipio, (Tip. Pagano), 1904, p. 53.

(2) Furono pubblicati dal VARNI, *Appunti artistici sopra Levante*, Genova, 1870, pp. 57 e 125.

(3) In *Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart, 1877, a p. 79: « Ein starkes mächtiges Gilde und Zunftwesens.... Genua niemals besessen hat ».

(4) Cfr. *Verfassung Genuas zur Zeit des Podestats*, Strassburg, 1891, pagina 20; e *Genua und die Mächte am mittelmeeer*, vol. I, Halle, 1895, p. 10, dove: « Es war eben nicht die industrielle Thätigkeit der Handwer, die in dem Erwerbsleben Genuas in ester Linie stand ».

tre volgevo l'intelletto a nuove indagini, e alcune riflessioni suggeritemi da certi documenti che ebbero, posso dire, la compiacenza di cadermi sotto mano (1) e che venivano a dar buona ragione al Serra, propenso nell'opera sua ed attribuire, ma purtroppo senza uso di convincenti prove (2), un valore non trascurabile alle prime associazioni d'arti e mestieri di Genova, m'indussero ad abbandonare temporaneamente le mie predilette ricerche letterarie, per dilucidare un punto della nostra storia nel quale vengono a convergere numerosissime quistioni non ancora risolte del tutto.

Quando s'introducessero le arti in Genova, sarebbe vano domandarci. Nessuno vorrà credere che una parte almeno degli uomini formicolanti fra il nostro bel golfo e l'Appennino, non lavorasse e non provvedesse per sè e per altri, anche nel più lontano medioevo, armi, vestiti, abitazioni, navi; e per vero male argomentano coloro che col solito metodo superficiale, toccando delle industrie e delle origini loro in qualche ligure contrada, si fermano al ricordo di un fabbro ferraio del secolo XI o di un maestro d'ascia del XII, e si gloriano di poter risalire così l'erta faticosa del passato. Un buon sussidio invece per sostenere l'opinione della loro molteplicità fin dai secoli XI e XII, ci sembra esser fornito dall'onomatica ligure, e specialmente da quella parte di tale scienza che riguarda i cognomi. " L'uso dei casati, cominciato in Italia fin dal secolo X „, scrive il Muratori (3), " invalse adagio adagio. La bassa gente ne fece di meno per un pezzo, tantochè perfino nel secolo XV molti d'umile stato non avevano cognome alcuno, ma portavano per distintivo la patria o l'arte „. Genova, che fu una delle prime

(1) Sian rese ancor qui pubbliche grazie al sig. Ferretto che a questi miei documenti volle aggiungere l'indicazione di altri a lui noti e contribuire poi in ogni modo alla migliore esumazione di tutti.

(2) Cfr. il discorso primo nel to. IV della sua *Storia dell'antica Liguria e di Genova*, ed. di Capolago, 1835; e quanto dice su di lui E. Bensa. *I commercianti e le corporazioni d'arti nell'antica legislazione genovese, cenni*, Genova, Sambolino. 1884, p. 8.

(3) *Antiquitates Italicae*, diss. XLII.

città ad ammettere il casato (1), sia perchè maggiore vi si sentisse il bisogno di tale innovazione a causa del continuo ostacolo delle omonimie nei contratti commerciali, sia perchè la suggerisse quell'istinto pratico che mai non venne meno ai suoi figli, contò assai presto numerosissimi cognomi presi appunto dall'arte professata, i quali si trovano già nel secolo XIII come nomi di famiglia senza alcun riferimento all'arte o al mestiere di coloro che una data famiglia componevano; tant'è che in alcuni dei nostri documenti, lunghe filze di cognomi ricordanti arti diverse, sono attribuiti a persone esercitanti un'arte sola. E della derivazione diretta di tali cognominazioni dalle arti e dai mestieri, nonchè dell'inalterato loro significato originario, mi riesce trovare sicura traccia anche in questo, che in Genova non si mutarono mai in *i*, alla fine, essi cognomi, ossia non si pluralizzarono e si fecero succedere, come avvenne in quasi tutte le altre città dell'Italia settentrionale e centrale, al nome, a mo' d'apposizione, per tutto il secolo XIII almeno, continuandosi bensì a chiamare "lanerius, cultellerius, peliparius", anche chi si sa con certezza non essere affatto lanaiuolo, coltellinaio, pellicciaio, ma appartenere a famiglie così contraddistinte. Epperò giustamente il Gaudenzi li ritiene, in Genova "appellazioni individuali comuni a tutti i membri di una famiglia" (2). Il rintracciarli quindi nelle carte più antiche del secolo XI e del XII (3), quali appellativi cognominali di chi l'arte indicata dal cognome proprio esercitava o quali cognomi estesi già ai membri

(1) Cfr. CIBRARIO, *Della Economia politica del medio evo*, to. I, Torino, 1871, p. 70.

(2) A. GAUDENZI, *Sulla storia del cognome a Bologna nel secolo XIII. Saggio di uno studio comparativo sul nome di famiglia in Italia nel medio evo e nell'età romana*, in *Bullett. dell'Ist. Stor. Ital.*, n. 19, p. 15 e segg., e p. 25. Di siffatti nomi derivati dall'arte restano esempi a tutt'oggi, in Genova; si veda, ad esempio, il comunissimo Bancherò da *bancherius*, cambiatore.

(3) Cfr. gl'indici dei due registri della curia arcivescovile di Genova, compilati dal Belgrano nel vol. II, P. I, e nel XVIII degli *Atti della Soc. Lig. di St. P.*; e il notulario di Giovanni Scriba, edito dal Vallauri in *M. H. P., Chartarum*, to. II.

di una famiglia discendente dall'artefice, non solo prova l'esistenza contemporanea dell'arte stessa, ma ce la fa presupporre il più delle volte preesistente.

Peraltro, se resta così dimostrato il buon numero delle arti in Genova, prima del secolo XIII, non altrettanto può affermarsi riguardo alle associazioni degli artefici, giacchè queste non compaiono che assai tardi nei documenti, solo cioè in pieno secolo XIII, e senza lasciar luogo ad ammettere positivamente, per la più parte di esse, un'antichità maggiore, la quale poi sarebbe pericolosissimo, come qualcuno ha notato (1), dedurre semplicemente da indicazioni di individui esercenti speciali industrie. Per mio conto dunque, dico subito, e proverò più innanzi, che nel secolo XII corporazioni d'arti in Genova non esistevano (2). S'affaccia allora più che mai viva la questione dell'origine, che non si potrà certo avvicinare a quella studiata e trovata per le corporazioni d'altre città dove il popolo cominciò assai presto ad associarsi secondo i vari mestieri. E sarà subito da eliminare, per il caso nostro, l'ipotesi attraente che fino a pochi anni fa da tutti gli storici più o meno reputati, italiani e stranieri, si produceva, e secondo la quale non si sarebbe dovuto vedere in queste società del basso medioevo che uno strascico dei collegi romani d'artefici. La critica moderna ha in ogni modo sdegnosamente rifiutato in tesi generale tale comodissima affermazione, e s'è affrettata a spiegare diversamente quei pochi fatti che dall'oscurità dei tempi si toglievano e si recavano a sostegno di essa (3).

(1) EBERSTADT, *Magisterium und Fraternitas*, Leipsig, 1897, p. 4; e SOLMI, *Le associazioni in Italia avanti le origini del Comune*, Modena 1898, pagina 47.

(2) Asserisce il PODESTÀ (*Il trattato sui coralli di Pietro Balzano. Accenni critici*, Genova, Sordomuti, 1880, p. 7), di aver trovato che fin dal 1154 i pescatori corallari di Portofino, uniti in consorzio, innalzarono un tempio al Santo patrono della Liguria. Ma qui non è probabilmente da riconoscere una corporazione artigiana. Del resto la notizia data così, senza la fonte che la giustifichi, non ha troppo valore.

(3) Ved. GAUDENZÌ, *Le società delle arti in Bologna nel secolo XIII, i loro statuti e le loro matricole*, in *Bull. dell'Ist. Stor. It.*, n. 21, Roma, 1899, p. 7 e segg.

Vi fu chi, in una sintetica monografia intorno a tutte le fratellanze operaie medioevali, pur non tralasciando di attribuire un certo valore al supposto e non provato influsso delle antiche associazioni romane attraverso a tutti i secoli anteriori al mille, conchiuse sostenendo che lo sviluppo delle unioni artigiane deve considerarsi come intimamente connesso allo sviluppo dell'indipendenza e libertà comunali, e che questi due avvenimenti storici e sociali vengono ad essere due risultati diversi di una causa, quasi a dire due fenomeni della medesima legge e di una medesima forza (1): nel che certo un po' di vero esiste, dacchè le associazioni operaie, così come le vediamo formarsi nei loro primordi, non sarebbero assolutamente concepibili se non in quell'atmosfera rinnovata che avvolge le città italiane dopo lo stabilimento dei comuni (2). Ma il ritenere l'origine delle corporazioni d'arti e mestieri un fenomeno d'associazione parallelo a quello dei comuni, è come un attribuire ad esse un'importanza che effettivamente non ebbero e un'antichità, almeno in germe, che i dati storici di cui possiamo disporre, e particolarmente rispetto alle nostre, vengono recisamente a negare. Ciò che in generale potrebbe trarre in inganno chi si sentisse proclive a siffatta opinione, generata anche da preconetti dei quali si fa troppo abuso nelle nostre sistematiche partizioni della storia italiana, sarebbe la credenza che le corporazioni abbiano la loro origine causale " nella mutua difesa dei vinti e degli oppressi „ e che qualunque fenomeno d'associazione abbia avuto un'origine insieme politica ed economica. Nè si riterrà buon modo d'argomentare quello di riferire a tutte le città dove sorsero in tempi antichi associazioni artigiane, le stesse osservazioni che avrebbero buon posto nello studio delle turbolenze popolari di poche città,

(1) *Delle fratellanze artigiane in Italia, contributo alla storia giuridica ed economica d'Italia* di V. E. ORLANDO, Firenze, Pellas, 1884, p. 34.

(2) Troppo oltre però procede il SAY (*Cours d'Économie politique*, Bruxelles, 1840, p. 255), dicendole fondate in conseguenza del sorgere dei liberi comuni.

ad esempio di Firenze, nelle quali le corporazioni presero prestissimo il sopravvento sulle classi aristocratiche. Il fatto storico della partecipazione loro alla politica, se è un effetto innegabile del loro grande sviluppo, è però soltanto un episodio della loro vita. L'origine loro è unicamente economica, ma in modo ben diverso da quello che oggi noi ci aspetteremmo di scoprire; giacchè mentre vediamo che le moderne nostre fratellanze e leghe operaie cercano soltanto un vantaggio immediato, le antiche, ove si rifletta attentamente sui loro statuti, quasi quasi si trovano inasprire, per il vantaggio di tutta l'arte, le condizioni dei lavoratori, obbligandoli il più delle volte a dei veri sacrifici, combattendo negli scambi la concorrenza e punendo, nella fabbricazione dei prodotti industriali, la contraffazione. Ma un'altra prova che mal può riferirsi alle nostre società quest'opinione, emerge facilmente anche da un'indagine sommaria della condizione degli operai in Genova, prima di quel secolo XIII in cui li vediamo costituirsi in corpi autonomi. La Compagna genovese dapprima abbracciava infatti tutti quanti, colpiva tutti allo stesso modo, obbligava tutti agli stessi oneri, fossero o non fossero artigiani (1). Ma, poichè anche con il cattivo esercizio delle arti si poteva danneggiarla nella sua compagine, ecco che essa, prevedendo il caso, imponeva per giuramento che nessun sarto commettesse frodolenzia nei suoi lavori, che nessun maestro d'ascia o noleggiatore o appaltatore costruisse o facesse costruire navi in danno dei commerci e della politica patria, che nessuno dei fabbricanti di materiali da costruzione preparasse merce di scarto, che nessuno di tutti costoro infine si unisse con altri in congiura contro lo Stato (2); e gli artigiani qui nominati sono quelli più ne-

(1) LASTIG, op. cit., p. 29.

(2) Nel Breve pubblicato dall'OLIVIERI, in *Atti d. Soc. Lig. di St. P.*, vol. I, p. 191 e segg : « Ego parmentarius non faciam nec fieri permit- tam ullam fraudem vel lesionem in opere alicuius cui operari debeam. Ego non faciam neque facere faciam galeam neque sagittam..... nisi pro communi utilitate.... Ego non aborrabo neque aborrire faciam pannum

cessari e sotto ai quali potevano comprendersi gli altri affini. Come si vede essi sono messi alla pari con tutti i genovesi appartenenti ad altre classi sociali; e qui sta appunto una delle ragioni per le quali nè in Genova nè nella Liguria, dove le disposizioni della Compagna emigravano identiche (1), si sentisse il bisogno di speciali corporazioni operaie. E circostanze consimili vediamo manifestarsi ancora più tardi, nel secolo XIII, in Sardegna, dove ugualmente il " Breve Kallaretanum " doveva giurarsi, oltrechè dai mercanti, anche dai custori o tagliatori di panno (2), e a Savona, dove gli " Statuta antiquissima " riferiscono speciali giuramenti imposti dal Comune ai muratori (3). Non solo, ma nella vita industriale più antica di Genova si trovano, sebbene raramente, esempi di società contratte da lavoratori con capitalisti, questi mettendovi la maggior parte del denaro e quelli, con un minor contributo alle spese, la mano d'opera e la propria abilità (4); le quali relazioni cadevano tutte

infra nostram jurisdictionem et si scivero..... consulibus communis manifestabo infra duos dies..... Ego non abradorerius, stationarius, pelliarius..... non faciam nec fieri faciam aliquam coniurationem vel rassam per fidem vel juramentum alio quolibet inde super mercibus..... aliquid januensium et si feci bona fide destruam vel cassabo eam ». Ved. anche il giuramento dei *Calcinarolii*, del 1130, (*Liber Iurium Reip. Gen.*, in *M. H. P.*, to. I, col. 36): « Ab hac die in antea in omnibus calcinariis quas facebo (sic)..... in calcina illa quam dabo..... aquam ullam non ponam..... eam dabo et vendam sine aqua sicut exierit de fornello ».

(1) Il giuramento dei calcinarolii vien pronunciato anche a Ventimiglia nel 1131 (ved. POCH, *Miscellanea di Storia Ligure*, Ms. della Bibl. civica di Genova, Dbis 1-2-20, vol. IV, reg. VII, p. 43). Per la partecipazione di questa città alla Compagna genovese, DESIMONI, *Sul frammento di Breve genovese scoperto a Nizza*, in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. I, p. 138; e CARO, *Die Verfassung* ecc., pagg. 11, 13, 73, 77, e note relative.

(2) Cfr. AMAT DI SAN FILIPPO, *Indagini e studi sulla storia economica della Sardegna*, in *Miscellanea di Stor. Ital.*, to. VIII, XXXIX della racc., Torino 1903, p. 360.

(3) « De Sacramento muratorum. Item faciam iurare omnes muros Saone et omnes alios muros qui murare voluerint in Saona,.... quod non adstringent nec deteriorabunt vias aliquas etc..... » (A. BRUNO, *Capitoli dell'Arte dei muratori*, in *Atti e Memorie della Soc. Stor. Savonese*, vol. II, Savona, 1889-90, p. 380).

(4) Uno di questi esempi offre il cit. notulario di Giovanni Scriba; ivi (col 459) si trova che un « iterius magister de antelamo et guido ma-

sotto le norme emanate poi dal Consolato dei Placiti. Gli artigiani possono dirsi dunque, nel secolo XI e nel XII, compresi tutti nello stesso sistema d'organizzazione politico-sociale che vigeva in Genova per le classi diverse dalla loro. Per la qual cosa, se è davvero troppo ardita in tesi generale, ossia riguardo a tutte le città italiane, l'ipotesi suggestiva che vorrebbe sollevare l'origine delle corporazioni artigiane fino a quella dei comuni e farle entrambe dipendere da quel principio d'associazione che trionfa dalle Alpi allo Ionio, in virtù di quelle leggi imperscrutabili che accomunano gli uomini d'una data età e d'un dato territorio in una sola corrente di pensiero, d'aspirazione e d'azione, tanto più tale dovrà essa parere a noi, per il caso nostro, dal momento che nessun indizio può raccogliersi di una qualunque separazione della vita industriale da quella degli altri cittadini.

Ultimamente il Gaudenzi, studiando un'importantissima raccolta di statuti e matricole d'arti bolognesi, tutta del secolo XIII, affermò che le varie unioni d'arti e mestieri s'eran formate a somiglianza delle società dei cambiatori o banchieri e dei mercanti, le quali le avean di buon tratto precedute. Riguardo poi alla comparsa di queste, toglieva ogni difficoltà rilevando la necessità che parecchie persone si riunissero a speculare sul cambio delle monete mentre forti somme di danaro affluivano in Italia, e si volgessero compatti ai traffici dei panni che mancavano e bisognava trasportare di lontano (1). La questione per l'illustre scrittore riusciva così chiaramente risolta e convalidata altresì dall'efficace concorso degli scolari in una città debitrice agli stranieri di gran parte della sua ricchezza. Invece tali argomenti vengono purtroppo a mancarci riguardo a Genova, per la ben semplice ra-

gister de antelamo contraxerunt societatem in quam iterius libras decem et guido contulit libras triginta: ex his usque quinque annos debet facere predictus guido calcinarias bona fide sine fraude et de profiquo quod in eis Deus dederit quartam habere debet iterius et tres partes prefatus guido ».

(1) *Le società ecc.*, p. 12 e segg.

gione che quivi non esistettero mai vere corporazioni di banchieri e di mercanti, sulle quali sarebbe poi stato ovvio credere modellate le altre. Non è già che pure in Genova difettassero quelle forti somme di denaro che affluivano altrove, come ad esempio a Bologna, a Firenze, a Siena, a Venezia, a Piacenza. Se Firenze, che più è glorificata per questo rispetto, muoveva denaro in tutti i mercati del mondo, Genova aveva le sue fiorentissime colonie: se Firenze ebbe l'amministrazione e l'appalto dei beni della Chiesa romana, Genova ebbe attivissime relazioni di denaro con Luigi IX, per la spedizione delle Crociate; e un dotto straniero non si peritò d'affermare, dopo di aver diligentemente enumerato le gravi somme impiegate in cotest' affare di San Luigi ed evocato le illustri e benemerite famiglie venutegli in soccorso, che i Genovesi si mostrassero di gran lunga più operosi e arditi (1). A Genova ancora spetta il vanto di aver per la prima coniato monete d'oro sul cadere del secolo XII (2), e di aver usato la lettera di cambio, che alcuni vollero attribuire ai Fiorentini guelfi esulati da Firenze nel dugento (3). Ma i numerosi banchieri della città che avevano dimora in "palacio Malocellorum", e quelli che in numero di quattro sappiamo essere stati inviati nelle singole colonie, a Tiro, a Costantinopoli, nella Palestina, come anche in Francia ed in Ispagna, rivestono tutti carattere di pubblici ufficiali ed esercitano il loro ufficio per conto del Comune (4); fin dal 1172 son chiamati pro-

(1) A. SCHAUBE, *Die Wechselbriefe König Ludwigs des Heiligen von seinem ersten Kreuzzuge und ihre Rolle auf dem Geldmarkte von Genua*, Abdruck aus den *Jahrbüchern für nationalökonomie, und Statistik*, fondato da B. Hildebrand e pubbl. da J. Conrad, Serie III, vol. XV, LXX della racc.; ved. specialmente a pag. 733 e segg. Cfr. pure, per l'argomento, *Rendiconti*, in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. III, p. LXXXVIII.

(2) Cfr. RUGGERO, *Sull'antichità del genovino d'oro*, in *Riv. Numismatica Italiana*, VIII, p. 183 e segg., dove si dimostrano vere le asserzioni del Desimoni.

(3) Cfr. L. T. BELGRANO, *L'interesse del denaro e le cambiali appo i Genovesi*, estr. dall'*Arch. Stor. It.*, 1886, serie III, to. III, P. I, p. 7.

(4) Cfr. A. LATTES, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano, 1884, p. 203. Notizie relative agli uffici di

prio " *campsores comunis Ianue* „ e incaricati di decidere delle controversie circa la qualità dei metalli impiegati nei pagamenti fatti allo Stato (1). E nemmeno, come ho detto, esisteva una vera corporazione di mercanti. Di questa mancanza, già notata da parecchi, si volle trovare la causa nella scarsa partecipazione dei mercanti alla vita pubblica (2): idea tanto erronea che non val la pena di confutarla. Più verisimilmente si può credere che, avendo tutti i Genovesi partecipato al commercio senza alcuna distinzione sociale, non occorresse una corporazione di mercanti. Il Comune stesso era la riunione di essi; i consoli del comune potevano considerarsi appunto consoli di una società la cui principale attività s'esplicava con la mercatura: le leggi civili tener luogo di quelle peculiari ad una società di mercanti. Tutto ciò vediamo infatti avvenire. Testimonianze antichissime, o almeno coetanee a quelle d'altre città, di consoli dei mercanti, in Genova, non ci occorrono assolutamente: la più antica risale ai primi del secolo XIII (3). Quando nel secolo XII i " *consules mercatorum et marinariorum* „ di Roma devono stipulare un trattato commerciale, si rivolgono ai consoli del comune, nè si accenna all'intervento di qualche diversa autorità che rappresenti più direttamente i mercanti genovesi (4). Le leggi commerciali di Genova non si trovano quindi mai a parte, costituenti corpo a sè, ma devono appunto ricercarsi negli statuti civili, emanati dai consoli del comune (5), e la giurisdizione commerciale e marittima appartiene esclu-

questi banchieri e alla loro approvazione dal governo, si potranno vedere in SERRA, *Storia* cit. to. IV, p. 97 e segg.; in CUNEO, *Memorie sopra l'antico debito pubblico, mutui, compere e banca di S. Giorgio in Genova*, Genova, s. a., p. 52; e in DONEAUD, *Il commercio e la navigazione dei Genovesi nel medioevo*, Oneglia, 1883, p. 80 e segg.

(1) *Liber Iurium*, t. I, n. 292.

(2) LASTIG, op. cit., p. 149, 171 e 232.

(3) I *consules mercatorum Ianue*, ma con un limitatissimo potere legislativo, compaiono in un atto del 1202 (*Liber Iurium*, vol. I, col. 482 A).

(4) Ved. in *Chartarum* to. II, col. 998, n. 1517.

(5) Cfr. LASTIG, *Entw.*, pp. 148, 158, 220; e LATTES, op. cit., p. 72.

sivamente ai tribunali dello Stato (1). Inoltre, diversamente dalle altre città italiane, le quali mandavano nelle proprie colonie e anche in Genova stessa consoli e rettori di mercanti, perchè mercanti erano quasi tutti coloro che popolavano le colonie, Genova, che certo pur di mercanti sapeva costituite le sue, v' inviava dei magistrati col semplice titolo di " consules „ o di " rectores „ senza la denominazione specifica di " mercatorum „ (2). E ciò perchè nelle colonie genovesi si riflettevano sempre gli ordinamenti della madre patria. I capi infatti hanno sempre ugual nome ed uguali attribuzioni; tutt'al più vengono poi a dirsi " consules-vicecomites „, per meglio chiarire le proprie funzioni amministrative: e dopo che in Genova ai " consules „ succedono i podestà, anche nelle colonie, più tardi, si hanno i podestà, denominati poi alla loro volta, prima della fine del dugento, " potestates-vicecomites „ (3). Questo coincidere della generale comunità dei mercanti con la Compagna od associazione politica giurata, trasse anzi in errore tutti quelli che, non trovando traccia di vera organizzazione mercantile nel nostro comune, vollero scoprirla nella Compagna stessa, cui attribuirono il carattere originario di una gilda (4). Si stimò allora di aver chiarito definitivamente lo scopo recondito di un' associazione che era palesemente intesa, per affermazione concorde degli storici, alla conservazione, all'ordine e alla sicurezza degli

(1) Neppure i consoli del mare (MANFRONI, *Storia della marina italiana dalle invasioni barbariche al trattato di Ninfeo*, Livorno, 1899, p. 490) ebbero mai attribuzioni giudiziarie.

(2) Anche in Sicilia, nel 1292, mandava per concessione del re, « consules et rectores sicut hactenus habere (i Genovesi) consueverunt », *Annales*, in PERTZ, *M. G. H.*, vol. XVIII, p. 347.

(3) Cfr. DESIMONI, *Notes et observations sur les actes du notaire génois Lamberto di Sambuceto*, estr. dalla *Revue de l'Orient Latin*, to. II, 1904, Paris, p. V e segg.

(4) CIBRARIO, op. cit., vol. I, p. 53; LOMBROSO, *Della storia dei Genovesi avanti il MC*, Torino, 1872, p. 80; GOLDSCHMIDT, *Universalgeschichte der Handelsrechte*, Berlin, 1895, p. 160; HEYD, *Untersuchungen über die Verfassungsgeschichte Genuas bis zur Einführung des Podestats*, in *Zeitschrift f. deut. gesch. Staatswissensch.*, 1854, p. 33 e segg.

abitanti. Altri poi, su questa via, non mancò di riconoscere persino una società di capitalisti (1). Tutti però avean buon giuoco nel loro argomentare, non essendo difficile trovare ordinamenti mercantili e finanziari entro a brevi che regolavano la condotta di mercanti soltanto. Veramente nessuna delle tendenze rilevabili nel prezioso Breve e in altri documenti congeneri, accenna ad un qualsiasi incentivo commerciale della Compagna, dove solo si stabiliscono norme mercatorie in base a ben altri scopi sociali e politici, e dove s'uniformano tutt'al più, obbligatoriamente, le iniziative commerciali dei vari consoci. In realtà è provato oramai che la Compagna "era un'alleanza giurata di Genovesi atti a portar armi", (2), ossia di tutti quelli la cui età correva tra i dieciotto e i settant'anni (3). Mancando dunque un'unica grande corporazione, un'università di mercanti, si stipulavano infinite piccole società di capitalisti o si stendevano contratti in accomandita: motivo principale, questo, della grandezza e della ricchezza raggiunta dalla Repubblica, avendo così i commercianti libero fin da principio l'esercizio dei mercati in altri paesi e riuscendo essi a favolosi guadagni per il continuo acuire della loro naturale perspicacia.

Per comprendere ora come siano sorte le corporazioni delle arti in Genova — giacchè s'è visto che non si possono studiare fenomeni di tal fatta se non proprio nel mezzo in cui si sono manifestati — conviene addentrarci ancor più nella vita sociale e politica del popolo nostro, che notevolmente si distingue da quella degli altri. Le corporazioni d'arti emanano senza dubbio dal popolo, ma la parte popolare dell'antica cittadinanza genovese non riesce molto facile stabilirla nei suoi limiti precisi e se-

(1) DONEAUD, *Sulle origini del Comune e degli antichi partiti in Genova e nella Liguria*, Genova, 1878, p. 6.

(2) SIEWEKING, *Genueser Finanzwesen vom 12. bis 14. Jahrhundert*, vol. I, Friburgo, 1898, p. 16 e segg.

(3) Cfr. CANESTRINI, *Della milizia italiana dal secolo XIII al XVI*, in *Arch. Stor.*, It., to. XIV, Firenze, 1851, p. XIV del discorso proemiale.

pararla dall' aristocratica. Laddove in altre repubbliche rimane sempre traccia di signori feudali o di titolati proprietari di castelli, contro i quali lottano tutte le arti, comprese quelle molteplici della mercanzia che poi prendono il sopravvento senza togliersi dal loro ambiente originario, questi signori vennero invece ben presto esclusi dalla vita genovese, dove si formò un' aristocrazia indigena tutta mercantile, divenuta ricchissima per l'impiego del denaro in ripetute e vaste speculazioni. Un fatto che la caratterizza è che essa acquista a sua volta una vera giurisdizione feudale, appropriandosi tutto il territorio di Genova e dei dintorni, mentre proprio la scarsa importanza della proprietà territoriale l'aveva dappriincipio volta alle imprese commerciali. Sul cadere del sec. XII, dopo che già è dileguato il concetto di generale uguaglianza offerto dalla Compagna primitiva, essa ha già una parte ben definita nella vita pubblica: non manca ai suoi componenti il titolo di "nobiles", oltrechè quello di "meliores o sapientes", usato per l'addietro (1): le spetta sempre la preferenza nelle cariche e negli onori: ha piena voce in parlamento di fronte al popolo che è soltanto rappresentato, ma effimeramente, da un ufficiale pubblico, il cintraco. E la Repubblica non fa che ammicarsi sempre questi potenti suoi figli, come pure gli esterni signori, concedendo loro di commerciare con spedizioni marittime fino a certe somme e ascrivendo nella cittadinanza chi aveva investito di tal facoltà. Che cosa sia poi il popolo, in questo nuovo ambiente, ossia chi passasse per "ignobilis", non si può dire in tutto e per tutto. Certo è soltanto che, presso agli "ignobiles", i documenti del tempo collocano una classe di persone che c'interessa direttamente e che non patisce dubbio per il significato: gli "artificiati" (2). E per vero, anche se i

(1) CARO, *Die Verfassung*, p. 20 e 123, n. 21.

(2) Cfr. nel *Frammento di Breve genovese del Consolato dei placiti*, edito dal DATTA in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. I, p. 83: « si pecuniam quam... acceperit in societate... vastaverit... tunc si ipse cuius pecunia fuerit, personam illius postulaverit, eum ipsi deliberabo si fuerit

documenti non si fossero espressi con una chiarezza così confortante, conosciuto su quali basi s'era stabilito nella Repubblica il ceto degli ottimati, noi saremmo stati subito indotti a porre gli artigiani, i lavoratori, fuori di esso, fra i veri popolari. Non vediamo comparire quasi mai fra gl'industriali alcuni dei personaggi appartenenti a quelle doviziosissime famiglie che in traccia di sempre nuove fortune scorrevano i mari, come gli Spinola, i Di Negro, i De Mari, i Camilla, i Grillo, i Grimaldi e via dicendo. L'artigiano restava in una condizione fatalmente inferiore, giacchè non era possibile a lui, per lavoro che facesse, guadagnare in tutta la vita ciò che da un contratto solo ricavavano quegli stessi "negotiatores" che, prima d'essere addivenuti accomandanti, eran magari stati accomandatari. La professione stessa contribuiva a staccare ancor più l'una classe, la mercantile, dalle altre, che lavoravano con lunghi stenti in servizio di quella, la cui sontuosità, anzichè ragion d'invidia, finiva per essere fonte di lucro e di benessere. L'indirizzo poi dato all'attività della maggior parte dei cittadini, impediva da ultimo ogni possibile incremento delle arti, non pensando mai ad impiegare, come in secoli posteriori, le radunate sostanze in imprese terrestri, e tanto meno nelle industrie, in fabbriche e negozi (1).

Del resto il lento lavoro delle ricche famiglie dei mercanti, inteso ad accentrare in loro mano la parte più ambita del reggimento della Repubblica e ad escludere da esso quelle di un ceto considerato più umile, traspare anche dall'immutato criterio secondo il quale continua ad aver vigore politico la divisione della città in quartieri. Eran questi chiamati ancora compagne, perchè riflettevano singolarmente la veneranda Compagna primitiva, la quale aveva dovuto smembrarsi col crescere della popolazio-

artificiatus aut ignobilis; si vero fuerit nobilis suspendam eum ab omni officio et beneficio civitatis et insuper eum forestabo »; ved. pure DE-SIMONI, *Sul frammento di Breve genovese scoperto a Nizza ecc.* nello stesso vol. degli *Atti cit.*, p. 97.

(1) Cfr. LATTES, *op. cit.*, p. 166.

ne (1). I consolati dei placiti, distribuiti per le compagnie, eran semplicemente tante braccia di uno stesso organismo, create per una più sollecita applicazione della giustizia in qualunque punto della città; gli uomini però che, " more solito ", venivan chiamati da questi quartieri in numero oscillante da quattro a dodici, a prender viva parte alla cosa pubblica e specialmente alle deliberazioni del parlamento, erano appunto scelti fra gli ottimati (2). Tutto ciò, si noti bene, quando già in altre città, come a Bologna e a Firenze, troviamo che compaiono nelle deliberazioni del comune i capi delle arti insieme con il Podestà e il Consiglio di Credenza e che vi hanno libera discussione e libero voto (3), e quando sappiamo che dappertutto si procede già ad una sistematica ed artificiale partizione del popolo in tanti gruppi corrispondenti alle varie arti e ai vari mestieri (4).

Ma intanto, sebbene la compagine politica della città si mantenesse così poco favorevole all' emancipazione della classe popolare e specialmente della lavoratrice, questa per altre cause veniva a cementarsi in gruppi sparsi qua e là da mare a monte e racchiudenti ciascuno i cultori d'una data arte. E in breve le contrade da essi occupate presero il nome dell'arte (5). Data infatti la co-

(1) Ved. le loro denominazioni in A. OLIVIERI, *Serie dei consoli del Comune di Genova*, in *Atti della Soc. Lig. di St. Pt.*, vol. I, pagg. 209 e 246.

(2) CARO, *Die Verfassung* cit., p. 22 e segg.

(3) Cfr. GAUDENZI, *Le Società delle Arti* cit., p. 16.

(4) Cfr. ORLANDO, *op. cit.*, p. 85.

(5) Nella prima metà del secolo esistevano il *competus Fabrorum*, presso la Chiesa di S. Matteo (*Foliatium Notariorum*, Ms. della Bibl. Civica di Genova D. bis 2-6-1, vol. II, f. 7 r.), la *contrata Scutariorum, ante forum Sancti Laurentii* (ib., f. 2 r.), la *contrata Barilariorum* (ib., f. 33 v.), la *contrata Corrigiariorum, seu Ruelechae* [Raveca?] (ib., f. 35 v.), il *carrubeo Pelipariorum* (ib., f. 78 v.) e il *carrubeus Ferrariorum* (BELGRANO, *Il secondo registro della Curia arciv.*, in *Atti cit.*, vol. cit., p. 384, n. 348). Altre numerosissime contrade, denominate similmente, negli anni di mezzo, possono trovarsi in FERRETTO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Liguria, la Toscana e la Lunigiana ai tempi di Dante*, p. II, in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. XXXII, pagg. 202, 213, 219, 221, 329, 344, 378, 402.

struzione capricciosissima della città, non tutti potevano attendere alle proprie occupazioni in un luogo qualunque: i lanaiuoli stesero i loro panni lunghi dalle vie frequenti, presso le foci del Bisagno, là dove larghi prati permettevano e assecondavano l'opera loro; i costruttori navali lavoravano lungo il porto; i pittori si raccolsero nel centro della città, presso le maggiori chiese; i sensali bazzicarono accanto alle logge dei mercanti; e allo stesso modo si comportarono gli altri. La qual consuetudine, originata spontaneamente dall'esercizio delle varie arti, offriva il vantaggio, che certo dovè subito esser rilevato dagli interessati, di poter più facilmente far fiorire una qualunque industria, essendo facilissimo rintracciarla in un tempo nel quale mancavano le denominazioni delle strade e si ricorreva, per indicarle, all'accento di qualche angolo di casa patrizia, di qualche noto porticato, di qualche oratorio. E tanto essa invalse che nella seconda metà del secolo XIII l'Anonimo genovese non può tenersi dall'esclamare:

e como per le contrae
sun le buteghe ordenae,
che quei che sun d'un'arte
stan quaxi in seme de tute parte (1)!

Certamente la vicinanza in cui venivano a trovarsi tutti i Genovesi d'un dato mestiere, doveva suggerire e facilitare la costituzione di speciali corporazioni, atte a prevenire quei malanni che non prevenivano punto le leggi civili. È impossibile supporre che continue liti inerenti all'arte non sorgessero nella contrada, e di carattere tale che non era il caso di sottoporle alla giustizia ufficiale, la quale alla fin fine si regolava secondo consuetudini e non poteva essere in grado di conciliare tanti nuovi piati relativi a quistioni tecniche. Si doveva insomma sentire il bisogno di un'autorità che presiedesse

(1) *Rime genovesi della fine del secolo XIII e del principio del XIV*, edite da N. LAGOMAGGIORE, in *Arch. Glott. It.*, vol. II, punt. II, 1883, p. 311, n. CXXXVIII, v. 143 e segg.

all' arte e di convenzioni che impedissero il rinnovarsi delle contese.

Nè questa sola doveva essere le causa del formarsi di queste corporazioni in Genova. Noi le sappiamo tarde, non perchè i pochi documenti che possiamo offrire su di esse, abbiano una data che c'induca a crederle tali, bensì perchè facilmente ci si può accertare che in quei tardi documenti si tratta di corporazioni nascenti, composte di poche persone e raccolte piuttosto a stabilire un punto controverso della loro particolare legislazione che a formulare dei veri e propri statuti, quali posson vantare nello stesso torno Bologna e Firenze. Prima di quegli unici statuti dei battifogli e dei fabbri orefici ed argentieri, che si conoscevano fino ad oggi, per tutto il secolo XIII, grazie alla erudita pubblicazione del Varni, non potrei citare se non un ricordo dei consoli dei " muliones ", mulattieri o vetturali che si voglia, datato del 1212 (1), e uno della corporazione degli scudai, risalente al 1235. Che sorgesse numerosa e prima d' ogni altra la categoria dei mulattieri in Genova, luogo di transito terrestre per le merci che dalla Lombardia o dall'Italia centrale si dovean far someggiare a dorso di mulo fino in Francia, è ovvio a chiunque, chiarendosi quella un' arte subordinata al grande sviluppo della mercatura. Indispensabili quindi alla maggior parte della popolazione, cercavano essi, con un criterio non ismesso anche oggi dai loro degni nepoti, di trarre il maggior profitto possibile dalle loro fatiche, sebbene il governo, cui nulla sfuggiva di ciò che riguardasse il benessere reale dei mercanti, imponesse tariffe determinate. I loro consoli, in questo caso eletti proprio per rappresentare una tutela del lavoro di fronte al capitale, dovevano salvaguardare gl'interessi degli associati e rappresentare questi in ogni occasione. Noi troviamo infatti che nel 1243 sorge una controversia fra parecchi cittadini e i consoli dei " mu-

(1) Cfr. FERRETTO, op. cit., P. I, in vol. XXXI degli *Atti cit.*, p. 267, n. 1.

liones „ rispetto alla maggior retribuzione richiesta per il trasporto di alcune merci di peso eccessivo. Sottoposta la questione al Comune, non forse sotto il suo vero aspetto, ma con l'ingegnoso cavillo da parte dei mercanti che gl'incaricati del governo, piuttosto che quelli dei „ muliones „, dovean rendersi garanti del vero peso delle merci, la corporazione ebbe la peggio (1). Con tutto ciò questi lavoratori, meglio degli altri, seppero sempre — mi si passi l'espressione dell'oggi — reagire compatti contro ogni tentativo di sfruttamento, poichè anche più tardi, già nei primi del secolo XIV, di essi vanno occupandosi gli statuti di altre città, nelle quali poi sappiamo essersi sempre impedito le società loro, per non danneggiare quella dei mercanti (2). Il documento che ricorda l'esistenza della società degli scudai, riguarda una vendita di stagno fatta loro da due o tre battifogli; artefici questi, che non v'appaiono ancora riuniti in corporazione. E nemmeno per gli scudai ci farà meraviglia sapere così antica la corporazione, se si pensi al largo uso che doveasi fare a Genova dei prodotti usciti dai loro laboratori. E qui è tutto; le altre corporazioni, ripeto, ci fanno scendere fino alla metà del secolo o più giù ancora. Or bene è da ricordarsi che in Genova stessa s'erano già da molto tempo stabilite delle società composte di forestieri e che riflettevano nella loro organizzazione quelle rispettive della terra patria. Veramente esse vanno sotto il nome di società di mercanti e i loro capi si chiamano unicamente „ consules mercatorum „, nè v'ha esempio di società straniere proprie d'artigiani come a Bologna; ma non si dimentichi anche che sotto la denominazione di mercanti il più delle volte si comprendevano gl'industriali e che d'altronde le società dei mercanti erano quelle dotate di uno dei più completi sistemi d'amministrazione e fornite di statuti elaboratissimi. Noi incon-

(1) *Liber Iurium*, vol. I, col. 1083 e 1084.

(2) LATTES, op. cit., p. 235 e segg. Anche a Bologna s'ebbe una società di vetturali, ma fiorentina (GAUDENZI, *Le società delle Arti ecc.*, pag. 23).

triamo in Genova i mercanti fiorentini con i loro due consoli fin dai primi anni del dugento; e a questi loro consoli vediamo attribuita una perfetta autorità " giurisdizionale ", tanto da rivolgersi essi nel 1282 al Consiglio delle sette Arti maggiori di Firenze per ottenere l'approvazione dei propri statuti e delle proprie riformazioni (1). Uguale antichità documentabile hanno i mercanti lucchesi che per mezzo del console loro e di un patrio ambasciatore rinnovano con i Genovesi, nel 1239, il trattato di navigazione e di commercio conchiuso nel 1217, col quale si stabiliva fra l'altro dovere i Lucchesi " habitare in una contrata cum Ianuensibus (2) ". E avean essi convegno successivamente nelle logge dei Malocello e degli Stangoni, nominavano annualmente il loro rettore e trovavano sepolcro al Borgo Incrociati, come ricorda una lapide ivi murata dal 1255 (3). Così pure s'eran stabiliti a Genova, e in tempi non posteriori, i mercanti pavesi e piacentini, per espressa disposizione dei rispettivi statuti patrii (4), con dei consoli eletti fra i mercanti residenti nella colonia, talvolta da essi medesimi, talvolta dai consoli della società d'origine, e insigniti di piene attribuzioni giudiziarie sia in materia civile che in criminale (5). A somiglianza dunque di questi è lecito supporre che sorgessero i consoli dei mercanti genovesi che vengon ricordati nelle carte del secolo XIII, arbitri soltanto di questioni relative all'arte della mercatura, come anche quelli che in Francia, nella seconda metà dello stesso secolo, vediamo far parte della grande università dei mercanti lombardi, risultante dalle colonie

(1) Cfr. ARIAS, *I trattati commerciali della repubblica fiorentina*, Firenze, 1901, pp. 115-6.

(2) FERRETTO, op. cit., P. I, p. 81.

(3) GIULIO DE' CONTI DI S. QUINTINO, *Cenni intorno al commercio dei Lucchesi coi Genovesi nel XII e XIII secolo*, in *Atti della R. Accademia Lucchese di sc. lett. ed art.*, vol. X, Lucca, 1840, p. 113, n. 16; e FERRETTO, op. cit., P. I, p. 248; cfr. anche NORIS, *Memorie del Borgo degli Incrociati*, Genova, tip. della Gioventù, 1879, p. 16 e 23.

(4) Cfr. LATTES, op. cit., p. 55, n. 19.

(5) Cfr. ib., p. 51.

dei Romani, Lucchesi, Piacentini, Bolognesi, Pistoiesi, Astensi, Fiorentini, Senesi e Milanesi: colonie sottoposte tutte ad un capitano supremo dimorante in Montpellier fino al 1276, poi, per concessione di Filippo l'Ardito, trasferito a Nimes (1). L'efficacia che questi vivi e continui contatti doveano esercitare sulla formazione di consimili società, è tanto più ammissibile quanto più si pensi al vantaggio reale che dall'istituzione sarebbe venuto ai mercanti e agli artigiani nostri. In ogni modo è notorio che la maggior parte della legislazione statutaria particolare delle corporazioni venne suggerita dalle città che anteriormente l'avevano fondata e perfezionata (2). Basterà accennare al caso tipico degli orefici di Brescia che nel 1262 chiedono ai propri magistrati civili "statuere et ordinare quod praedicti aurifices possint exercere artem suam eo modo et forma quo et qua fatiunt et exercent aurifices de Mediolano, de Venetiis et de aliqua civitate Lombardie (3) „.

Per tali ragioni nel decennio che precorre il più grande avvenimento interno della vita comunale genovese, ossia l'avvento del capitano del popolo, parecchie arti vennero raggruppandosi in proprie corporazioni. I documenti nostri però non alludono ad alcuna loro iniziativa politica. Quasi tutte le unioni sorgono per motivi economici: i consoli, scelti fra gli stessi artigiani, chiamano a raccolta i nuovi associati, discutono qualche punto controverso dell'arte, s'accordano coi presenti e fanno regolarmente redigere delle nuove convenzioni un atto notarile. Talvolta nella corporazione il notaio che compila l'atto, è in nome del comune incaricato di riscuotere le multe pecuniarie che al comune stesso vengono devolute: ed è questo il caso dei battifogli (4). Solo i macellai una volta trattano nella

(1) Ved. l'atto riportato dal MURATORI, *Antiq. ital.*, to. I, diss. XVII, p. 177, e riassunto dal PITON, *Les Lombards en France et à Paris*, Paris, 1892, p. 221.

(2) Cfr. ORLANDO, op. cit., p. 83.

(3) Ved. in *Arch. Stor. It.*, n. 5, XI, p. 96.

(4) Ved. il documento edito già dal VARNI, op. cit., p. 127.

loro società di un fatto che non ha più carattere economico. Verso il 1251, quando già esisteva una fiorente unione " *omnium macellariorum civitatis Ianue* ", un tal Guglielmino Peloso di Sestri, figlio del " *quondam* " Guidone, macellaio, era stato catturato dai corsari pisani presso Capodimonte, venendo a Genova, e relegato subito nelle carceri cittadine come preda di guerra. I macellai genovesi si rivolgevano umilmente " *viris providis et discretis Consulibus macellariorum ac universis macellariis civitatis Pisarum, amicis tamquam fratribus karissime diligendis* ", impetrando che essi s'interessassero del fatto doloroso e ottenessero dallo Stato la liberazione del genovese consocio: in cambio avrebbero ind'innanzi tutelato, sotto ipoteca dei loro beni, la sicurezza dei colleghi pisani nel territorio ligure. L'istrumento fu redatto il 17 luglio, " *in presencia domini Menabovis de Turricella, Ianuensis potestatis* ", nella curia stessa di quel supremo magistrato (1). Come si vede, il Podestà aveva preferito ricorrere a questo mezzo amichevole, anziché iniziare delle ostilità diplomatiche che la politica del tempo riconosceva forse dannose all'intera comunità dei cittadini, tendendosi allora a stringere con Pisa quell'accordo che poi abortì per le pretese dei Genovesi sul ca-

(1) L'istrumento fu pubblicato, come preziosa primizia, dal BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, vol. I, Firenze, 1854, p. 312. Sulla corporazione non avrò occasione di parlare più avanti, giacchè nessun'altra memoria che quella dei consoli loro nel 1250, ho potuto rintracciare. Però i macellai, verso il mezzo del secolo, doveano esser già numerosi e potenti, e aver volto a proprio vantaggio l'esercizio dell'arte loro. Il provento dei macelli costituiva *ab antiquo* un diritto eminentemente signorile e spettava in alcuni luoghi all'Arcivescovo (cfr. BELGRANO, *Illustrazione al registro della Curia arcivescovile*, in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. II, p. 485). Nel 1152 venne fatto un regolamento su di essi, stabilendo che non si dovessero più vendere le carni se non in determinati giorni, nè si mutassero più di luogo i macelli stessi, stabiliti così definitivamente al Molo, in Soziglia, a Sant'Andrea e nel Borgo di Prè (CUNEO, *op. cit.*, p. 255; e LOBERO, *Memorie storiche della Banca di S. Giorgio*, Genova, 1832, p. 12, in n.). Nella prima metà del secolo, i macelli si davano in appalto al macellaio più offerente: la qual consuetudine dovè forse scomparire per opera dei macellai stessi, e affrettare la loro coalizione. Esiste nell'Archivio di Stato genovese

stello di Lerici (1). Che poi al famoso rivolgimento del 1257 prendessero parte le nuove associazioni popolari, è cosa che ognuno può legittimamente pensare; ma io credo doversi escludere che il movimento s'iniziasse da esse, come nelle altre repubbliche. Il capitano del popolo era già stato eletto a Milano nel 1240, a Firenze e a Perugia nel '50, a Bologna nel '55, a Pisa nel '54: il nuovo capitanato del popolo genovese ebbe le sue origini e le sue attribuzioni " more aliorum capitancorum "; e chi ne fu investito, si nominò semplicemente " capitanus populi ", non, come altrove, " capitanus artium et populi ". Del resto anche negli Annali, fatto il debito riguardo alla prudenza con cui s'esprimevano gli scrittori ufficiali del Comune, vediamo riferir l'iniziativa di quell'avvenimento ai principali cittadini: " plures de potentioribus civitatis clamaverunt ad arma dicentes quod volebant habere Capitaneum Populi, quod quidem popularibus placuit ". Solo nel fervore dell'azione pare che i popolari, ingrossatisi più che mai, e compresi dell'importanza di questa nuova lotta per i loro vitali interessi, prendessero il trotto sì da far sembrare come opera loro tutto quanto s'andava svolgendo. Si gridò " fiat populus ", e popolari si dissero " hii qui rectores fuerunt in sedicionibus, inter quos erant " — si noti il mutar dell'espressione — " de potencioribus civitatis " (2). In realtà la trasformazione

un lungo atto datato del 1136, 1 di marzo (*Not. De Sexto Palodino, Filza I, P. I, f. 3 v.*), in cui Guglielmo Embriaco, uno degli otto nobili di Genova, vende in Ventimiglia, per incarico del Comune, l'appalto delle carni al macellaio Guglielmo Marnelio. Con tale vendita, nessuno poteva, senza autorizzazione o commissione dell'appaltatore, produrre carni da macello e venderle: eran fatte solo alcune concessioni per le carni del maiale che ciascuno aveva diritto d'ingrassare in casa propria ed era altresì permessa la vendita delle carni d'altri animali, come a dire vaccine ed ovine, nel caso che fossero morte per eventuali cadute o in seguito a reiterati assalti dei lupi. Il numero delle bestie e la specie che ognuno poteva allevare in un anno, eran regolarmente fissati: trascorso il termine, dovean esse condursi al macello e venderli alle condizioni imposte dall'appaltatore.

(1) Cfr. MANFRONI, op. cit., p. 424.

(2) Ed. cit., p. 236.

politica era dovuta, piuttosto che ai partiti popolari, alla nobiltà guelfa che si era sostenuta felicemente contro Federico II, avea vinto le potenti fazioni dei Grimaldi e dei Fieschi, aveva scacciato il podestà milanese Filippo della Torre, trascinato il popolo (" quod quidem populoribus placuit „), all'elevamento del capitano, e chiamato infine per podestà il Malavolta, originario di quella Bologna, dove da due anni appena si era appunto stabilito il nuovo magistrato. Infatti, dopo l'elezione del capitano, avvenuta per l'esempio della politica rinnovata in tutte le città italiane con le quali correvano incessanti rapporti commerciali, resta in Genova la sociale preponderanza della nobiltà sopra basi sicure (1). Continuavano le ricche famiglie a tenere in loro monopolio la parte più proficua del commercio, a presidiare le grosse navi, a godere delle grandi proprietà territoriali, conquistate di mano in mano nel passato. I popolari che non erano stati indotti a quella che il Giustiniani chiama " pessima sedizione „ da un odio particolare della loro classe verso i potenti, e che perciò non s'eran punto abbandonati ad atti vandalici nè avean proceduto ad espropriazioni e confische, ebbero, unicamente, quasi per ricompensa della loro cooperazione, quando non anche per semplice imitazione di ciò che s'era effettuato altrove in simili circostanze, la partecipazione alle cariche pubbliche e l'ammissione ufficiale al solenne parlamento generale, indetto da tanti anni nella maggior chiesa della città. Nel 1259 il patto stretto con re Manfredi nel 1257, viene confermato " ex decreto, voluntate et auctoritate consilii generalis more solito congregati per cornu et campanam, et vocem preconis, necnon consilio, decreto, voluntate et auctoritate ancianorum populi Ianue et consulum ministeriorum ac capitudinum arcium in eodem consilio existentium „ (2). Ma poco dopo, quando nel 1261 si conferma in Genova il noto trattato di Ninfeo, nel consiglio

(1) Cfr. CARO, *Genua cit.*, vol. I, p. 10.

(2) *Liber Iurium*, vol. I, col. 1293.

compaiono gli otto nobili anziani, consiglieri del popolo, i " consules misteriorum „ e con questi " quatuordecim viri de nobilioribus, melioribus et diccioribus comunis Ianue per compagnam ad hoc specialiter ad breviam vocati „ (1): segno evidente che i consoli dei mestieri non avevano acquistato, rispetto ai vari quartieri della città, nessuna ingerenza politica, ma comparivano semplicemente come rappresentanti delle loro società, a tutelare gli interessi della professione. La loro importanza sotto altri riguardi si manifesta invece chiaramente più tardi, nel 1276, allorchè Guidone de' Pontori, abate del popolo, il podestà e i due capitani, Oberto D'Oria e Oberto Spinola, chiamano i consoli vecchi e nuovi delle arti per sentenziare che veniva annullata la *tolta* di dodici denari su ciascuna metreta di vino e ripristinata l'antica (2).

Tuttavia per l'ammissione dei consoli delle arti, dal 1257 in poi, alle sedute del consiglio comunale, non si può a meno di pensare a qualche mezzo di riconoscimento delle arti e dei mestieri da parte dello Stato, a qualche immatricolazione pubblica dei loro rappresentanti negli albo del Municipio, come sappiamo essere in quell'epoca avvenuto per i notai, a qualche formale deliberazione infine che regolasse appunto quei rapporti delle corporazioni con il governo, di cui ci restano tracce visibili nel *Liber Iurium*, tanto più che gli artefici erano venuti crescendo in modo da far dire al nostro poeta contemporaneo:

tanti e tai son li menestrai
che pusor arte san far
che ogni cosa che tu voi
encontenente aver la poi (3).

(1) Cfr. il trattato nell'edizione critica datane dal MANFRONI nelle sue *Relazioni fra Genova e l'Impero Bizantino e i Turchi*, in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. XXVIII, p. 666.

(2) Cfr. in FERRETTO, op. cit., P. II, p. 46, n. 1.

(3) Op. cit., l. cit., v. 159. Per la data di questa poesia, cfr. il mio cit. lavoro, *L'Anonimo ecc.*, a p. 27.

Sarà dunque questo il momento opportuno per chiederci quante e quali potevano essere le società delle arti. Riguardo al loro numero troviamo fortunatamente dei dati importanti in quello stesso trattato di Ninfeo cui accennammo or ora, giacchè in fondo alla carta sono riprodotti alla rinfusa i nomi di tutti i consoli delle arti e dei quattordici nobiluomini che ogni Compagna doveva mandare in consiglio. In tutto sono dugentosei: toltine centododici della Compagne, resterebbe il numero ragguardevole di novantaquattro consoli delle arti. Orbene, se si stabilisca che i consoli erano normalmente due e che solo eccezionalmente nel citato documento dei macellai ne troviamo quattro, forse perchè i macellai formavano la corporazione più numerosa come quella più necessaria alla città, dobbiamo ritenere che almeno una quarantina di società d'arti vigessero in quel tempo a Genova. Va notato altresì che alcune arti, prima del 1257, non avevano consoli propri, ma nel 1256 compaiono con i propri rappresentanti, come avvenne dei porporai, di cui ci restano un atto del 1255, ove si nominano solo tredici artigiani senza indicazione o accenno a capi, riuniti per fissare alcune norme da usarsi nel loro ministero allo scopo d'evitare le fraudolenze dei concorrenti, e uno del 1257, dove troviamo ricordati con la carica di consoli due di quei tredici dell'atto precedente. Per la qual cosa è ovvio supporre che alcune arti della città, non appena fatta la concessione dal Boccanegra di poter inviare i rispettivi rappresentanti alle sedute del Consiglio, s'affrettassero ad eleggere i propri, per non essere da meno delle altre. Più difficile riesce stabilire la loro qualità. Gli statuti e le convenzioni che pubblico in calce a queste pagine, stanno per la massima parte fra il 1248 e il 1300, ma è chiaro, quantunque la corporazione vi si delinei nascente e lo statuto non sia molto elaborato, che si deve riportare a poco prima del 1257, e in ogni modo non più tardi, la prima formazione delle società, giacchè queste hanno già dei consoli e l'elezione dei consoli precede sempre la redazione degli statuti che

appunto da essi consoli vengono suggeriti, proposti ed emendati. L'elenco che in base ai nostri dati possiamo ora presentare, è il seguente:

Antelami,	Macellai,
Balestrieri,	Monetieri,
Barbieri,	Mulattieri,
Barilai,	Porporai,
Battifogli,	Sarti,
Coltellinai,	Scudai,
Drappieri,	Sensali,
Fabbri d'oro e d'argento,	Tessitori in seta.
Lanaiuoli,	

Sono in tutto diciassette arti, delle quali si ha notizia sicura: nemmeno la metà di quelle che risulterebbero dal trattato di Ninfeo (1). Torna però acconcio per noi un documento del 1272, in cui si narra che un tal Nicolò Botario, figlio del quondam Lanfranco, cittadino genovese, saputo che il Comune desiderava in quel tempo popolare un luogo d'Aiaccio chiamato "Castrum Lombardum", si profferse e ottenne di recarsi con molti altri concittadini. Fu allora stabilito che v'andassero cento uomini "inter quos, continua il documento, sunt et esse debent homines diversarum artium Ianue ut infra: scilicet Ferrarie, Callegarie, Axie, Antelami, Sartorie, Scutarie, Spaerie, Tornatorie, Medicarie, Speciarie, Peliparrie, Marinariae, Artes Gariborum et Lignorum, Modonorum, Ruptorum Lapidum et Clavonariorum" (2). Come

(1) Mentre correggo le bozze di questo lavoro, trovo nell'Archivio di Stato un atto contenente i capitoli d'un'altra società, di quella degli spadai, datato dall'11 Novembre 1289. È importantissimo e ne parleremo in altra occasione.

(2) Cfr. POCH, Ms. cit., vol. IV, reg. VII, p. 36. Questo castello fu ben presto distrutto. « E l'anno di mille due cento settantaquattro Genovesi, il Marchese di Monferrato, Astigiani e Pavesi fecero collegazione contro il re Carlo. Ed il re mandò di Provenza alquante galere in Corsica, ed in le parti di Aiaccio presero un castello denominato Lombardo, che Genovesi avevano edificato e tenevano ». (GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali della Repubblica di Genova*, ed. SPOTORNO, vol. I, Genova, 1854, p. 449.

si vede, togliendo qui gli antelami, i sarti e gli scudai, abbiamo l'elenco di dodici o tredici altre arti che indubbiamente formavano in Genova corporazione; e si può in tal modo raggiungere il numero di trenta società, approssimativo certo, perchè molti di quelli che appartenevano ad un'arte potevano separarsi a seconda di speciali lavori o anche molte arti fondersi con altre di genere affine. Non oserei però mettere fra le società d'arti, sebbene così avvenga in altre città, quelle dei procuratori, dei grammatici e dei notai. Anzitutto costoro non formavano vere e proprie corporazioni, bensì delle università e dei collegi, i quali si distinguevano presumibilmente per il ceto più colto assai delle persone associate. Veramente di un collegio di procuratori che il Belgiano vorrebbe far risalire fino alla metà del secolo decimoterzo (1), non si ha prova veruna. Il documento dove lo si ricorderebbe, parla solo di una specie d'accademia tenuta in casa di Pietro Di Negro fra causidici e procuratori, per sentire da Albertano da Brescia, venuto verso quel torno in Genova, la lettura d'uno dei suoi dotti sermoni (2). Il collegio dei Giudici poi risale certo al secolo XIII, sebbene il primo documento che v'accenni sia del 1307 (3), ma tanto meno riguardo a questo si possono fare ravvicinamenti con le unioni d'arti del tempo. Ebbero anche i grammatici e mantennero sicuramente a un livello superiore a tali unioni, un'università composta di tutti gl'insegnanti di Genova e del suburbio, con a capo due consoli e forse già con propri statuti (4). Dei notai finalmente esisteva il collegio dal 1267 se non da prima ancora, e risultava di dugento cittadini esercitanti il maneggio delle carte legali: tuttavia, piuttosto che una corporazione come quella di Bologna costituita da ben duemila membri (5), era una sede ufficiale dell'arte, alla

(1) Cfr. *Illustrazione al registro ecc. cit.*, p. 332, n. 6.

(2) Cfr. il cenno nel mio *L'Anonimo ecc.*, a p. 46.

(3) Cfr. *ib.*, p. 47, n. 3.

(4) Cfr. ancora la mia operetta *La cronaca di Iacopo da Varagine, Genova*, a cura del Municipio, (Tip. Pagano), 1904, p. 7.

(5) Cfr. GAUDENZI, *Le società delle Arti cit.*, p. 39.

quale non si poteva accedere che con regolare nomina da parte del podestà e previo formale giuramento di fedeltà al rettore del collegio (1). Il numero loro era fisso e l'elezione avveniva solo nel caso che si facesse vacante un posto. Ivi venne a concentrarsi il monopolio delle cariche pubbliche, specialmente dopo il 1257, tanto per quelle da rivestirsi in patria quanto nelle colonie, non potendosi, sotto pena di gravi condanne, eleggere gabelatore, cancelliere, tesoriere e in genere scriba di qualunque magistrato della Repubblica, se non chi fosse notaro e del numero dei notari collegiati di Genova e iscritti nella matricola loro (2). Ad essi era persino concessa talvolta l'esenzione dagli obblighi militari, in grazia della loro professione (3).

Che se noi cerchiamo poi di addentrarci nella natura delle altre arti genovesi di quel tempo, non sarà raro il caso di scoprire ancora qualche segno di questo carattere ufficiale in alcuna: e ciò specialmente sia detto per i sensali, " censarii „. A giudicare dall'antichità goduta nelle carte medioevali da coloro che esercitavano l'arte della mezzeria, si dovrebbe credere questa antica almeno quanto quella dei mulattieri, poichè la loro presenza era necessaria in qualunque operazione mercantile. Corrispondevano ai moderni mediatori e con questo titolo compaiono anche negli Statuti di Pera (4): avean l'ufficio di custodire i carichi dei mercanti " bona fide „, di facilitare i contratti e soprattutto di denunziare qualunque cambio al collettore delle gabelle, nel termine di giorni quattro, dopo una diligente confermazione di esso in atto notarile e opportuna registrazione in speciali cartolari (5).

(1) Cfr. ALESSANDRO MORRONA, *Pisa illustrata nelle arti del disegno*, II ediz., to. I, Livorno, 1812, p. 493; e FERRETTO, op. cit., P. I, p. 74, e *Sestri Antico*, in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. XXXIV, (1904), p. 178.

(2) Cfr. CANALE, *Nuova Storia della Rep. di Genova*. vol. II, Firenze, 1850, p. 419; e *Statuti della colonia genovese di Pera*, pubbl. da V. PROMIS, Torino 1871, p. 50.

(3) Cfr. CANESTRINI, op. cit., p. XXII.

(4) Ed. cit., lib. IV, p. 246.

(5) Cfr. LATTES, op. cit., p. 106; e BELGRANO, *L'interesse del denaro ecc.*, pag. 10.

Ehbero quindi importanza grandissima per l'incremento dato al commercio dall'opera loro, ma il Comune fissava le loro tariffe per mano degli emendatori fin dai primi anni del secolo XIII (1), e dichiarava obbligatoria nelle colonie la loro presenza, di cui si fa cenno nel primo e secondo trattato (1261-75) del Paleologo. Un lungo atto del 30 novembre 1258 ci presenta questi sensali in numero di quarantadue, radunati in Genova nella Chiesa di Santa Maria delle Vigne, per promettere ai loro due consoli di osservare in tutto e per tutto tanto gli statuti già esistenti dell'arte quanto quelli che i consoli medesimi o altri futuri saranno per fare. Della sostanza di tali statuti non è menzione; ma non credo d'errare pensando che la corporazione loro, come quella dei mulattieri, fosse tra le poche istituite per combattere le vessazioni e le restrizioni continuamente imposte da uno Stato tutto intento al benessere unico dei ricchi mercanti. Notevole il trovare fra i vari sensali anche un frate, "frater Iacobus de Ast. „: circostanza, questa, che viepiù avvalora quanto già ebbi occasione di scrivere circa la condizione degli ecclesiastici nell'antica vita genovese.

Importantissima invece, proprio come corporazione d'arte, e forse altrettanto antica, è la società dei lanaiuoli, che perciò merita tutta la nostra attenzione. Senza dubbio lavoratori di lana doveano esistere fin dal secolo XII in Genova, ma la vera origine di quell'arte è da attribuirsi allo stabilirsi dei frati Umiliati, devota società costituita molto tempo addietro fra esuli lombardi. Questi religiosi s'eran dati alla lavorazione della lana, perchè, come dichiara lo storico del loro ordine, "de labore manuum suarum vivere debuerunt „ (2), e, ovunque si diffondevano, recavano in quell'arte la perfezione raggiunta per la lunga esperienza. Gli Umiliati genovesi

(1) *Liber Iurium*, vol I, col. 520.

(2) TIRABOSCHI, *Vetera Humiliatorum Monumenta*, Mediolani, MDCCLXVI, I, p. 156. Cfr. pure UMBERTUS DE ROMANIS, *De eruditione praedicatorum*, lib. II, tract. I, cap. XXXVIII, in *Bibl. PP.*, vol. XXV, p. 474 dell'ediz. di Lione, 1677.

eran venuti dal Piemonte, e propriamente da Alessandria. Esiste ancora un atto del 1228 con cui l'abate Daniele insieme con i monaci del monastero di S. Siro concede un oratorio presso le adiacenze di quell'edificio al Preposto della chiesa di S. Michele della Misericordia degli Umiliati d'Alessandria, per lo stabilimento definitivo della laboriosa colonia (1). Ivi sorsero il monastero e la chiesa di San Germano, poi detta di Santa Marta all'Acquasola, con annesse le officine dell'arte, cui attendevano sì gli uomini che le donne appartenenti all'ordine (2). E ben presto i cittadini s'associarono nelle imprese industriali e affidarono in accomenda il loro denaro (3); molti anzi passarono nell'ordine stesso e s'iscrissero fra i terziari, il quale stato, mentre non li obbligava a rigorosa soggezione rituale, li comprendeva sotto un'amministrazione regolarmente costituita e contribuì forse per un certo tempo a distoglierli dall'unirsi in società laiche. Ma queste non tardarono a sorgere con l'incremento che di giorno in giorno andava acquistando la lavorazione delle lane, di cui si spedivano centinaia di rotoli nella stessa Firenze (4). Certo nel 1250 la corporazione doveva esser già formata, giacchè come mostra uno dei nostri documenti, un " Americus de Laude " e un " Wilielmus de Strupa, ministri sive rectores laneriorum Ianue " con altri, per la maggior parte lanaiuoli, protestano abbatanza vibratamente per far ritirare lo sfratto imposto

(1) TIRABOSCHI, op. cit., to II, p. 62; cfr. pure MUZIO, *La Religione degli Umiliati*, Ms. D bis, 3-3-2 della Bibl. Civica di Genova, senza num. di pag., al principio.

(2) MUZIO, op. cit., l. cit. Gli Umiliati non erano i soli religiosi esercitanti quest'arte: molti altri ordini vi s'eran dedicati, specialmente in Inghilterra (BONGI, *Della mercatura degli antichi lucchesi*, Lucca, 1858, p. 9). Del resto anche in Italia la maggior parte degli opifici di lana si trovavano nei monasteri (VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, vol. I, Firenze, 1893, p. 279, e anche MONTICOLA, *La sede dell'arte della lana a Venezia, nei sec. XIII e XIV, Spigolature d'Archivio*, in *Nuovo Arch. Veneto*, to. III, P. I, Venezia, 1892, p. 357).

(3) *Fol. Not.*, II, f. 82 v.; MUZIO, op. cit.; CANALE, op. cit., II, 623, e *Storia del commercio, dei viaggi ecc.*, Genova, 1893, p. 178.

(4) CANALE, *Nuova istoria*, l. cit.

dal priore della Chiesa e Ospedale di Santa Maria dei Cruciferi, a frate Andrea, converso di quella chiesa. I termini coi quali la protesta è redatta, inducono a supporre una certa autorità della corporazione, i cui membri non tralasciano di rilevare che l'operato del Priore, oltrechè essere " ad dampnum et lesionem dicte ecclesie et hospitalis „, anche " factum fuit et est contra voluntatem nostram „, ossia dei firmatari, " et omnium aliorum laneriorum Ianue „. La chiesa di Santa Maria dei Cruciferi s'elevava appunto presso il Bisagno, là dove i lanaiuoli avevano il loro borgo. Nel 1274 parecchi lanaiuoli, volendo accrescere l'onore dell'arte della lana ed osservare gli statuti ch'eran stati composti dai consoli loro, Gennario Mazolo e Stefano di Sado, si riuniscono " in clapa comunis ubi venduntur panni „, ossia presso le lastre marmoree che servivano allo spaccio delle merci lavorate, e promettono che non acquisteranno più, nè direttamente nè indirettamente, " lanam longam succidam neque boldronos succidos neque lavatos neque carzaturam aliquam „, nè in Genova o suburbio, nè nel porto della città, nè dal Corvo sino a Monaco, si per terra che per mare (1). Evidentemente si voleva così imporre che la lavorazione procedesse sempre sopra pelli ben acconcie, nuove e non deteriorate, a costo anche di scapitarne nel guadagno. Un avvenimento importante riguardo a quest'arte, s'effettuava più tardi, nel novembre del 1283, per opera dei due capitani del popolo Oberto D'Oria e Oberto Spinola. In unione col podestà Michele de' Salvatici, essi concedevano rilevanti privilegi ai Lucchesi, allo scopo di favorire l'introduzione in Genova e nel distretto delle lane, panni e boldroni delle fabbriche loro (2). Così anche presso di noi lo Stato volgeva finalmente lo sguardo alle industrie e trovava mezzo di farle progredire. Chi fossero poi propriamente i lanaiuoli, non

(1) I boldroni erano (Bongi, op. cit., p. 379) « pelli secche di Montone colla lana attaccata, le quali si ponevano in commercio al doppio effetto di cavarne la lana e valersi della pelle ».

(2) S. QUINTINO, op. cit., p. 115.

è difficile precisare: erano tra loro compresi tutti quelli che col taglio, la lavatura e la preparazione in genere della lana contribuivano alla fabbricazione dei panni. Ma appunto perchè varie erano le operazioni occorrenti per l'elaborazione del vello e per la fabbricazione dei pannilani, che pur ritengo attribuzione dell'arte dei lanaiuoli, presto questi si divisero in parecchie arti, le quali rimasero anche dopo aggregate alla primitiva come più ricca e numerosa, quantunque, verso la fine del secolo, alcuna, ad esempio quella dei "Macarolii", cercasse con ogni mezzo, e sollevando persino la questione dinanzi ai giudici del governo, di potersene staccare (1).

Quando la materia prima era preparata, veniva acquistata dai drappieri che procedevano a tutte le altre operazioni necessarie per metterla in vendita: anzitutto alla misura e al taglio delle pezze. Fin dalla prima metà del secolo, sappiamo che in Genova si fabbricavano panni non solo di lana, ma anche di lino e canovacci, fustagni e bombagine (2); i nostri drappieri, oltrechè di questi,

(1) Ecco una memoria del 1307, che in parte si riferisce ad avvenimenti anteriori; « 1307, 7 marcii, Dominus Opecinus Spinola de Luculo et D. Bernabos de Auria Capitanei Communis et Populi Ianuensis et D. Iacobus de Gropallo, abbas dicti Populi, rexerunt consilium constabulorum quid placet fieri super infrascriptis Postis prius examinatis per D. Abbatem et suos conestabulos.... super ordinatione facta per certos Sapientes in questione inter homines Artis Laneriorum et homines artis Macaroliorum; ibi dicitur quod Sapientes constituti per D. Capitaneum, Abbatem, et Connestabiles super id quod Consules Macharoliorum habuerunt capitula eisdem concessa et firmata per D. W. De Urbis tunc Abbatem Populi, que vero Capitula dicunt Consules et Mercatores Laneriorum esse facta in lesionem Capitulorum dictae artis laneriorum maxime quia dicti Macharolii qui faciunt artem lan..... (in originali est hec delineatio) iuraverunt omni anno sub Consules Laneriorum observare Capitula et Ordinamenta Artis Laneriorum.... Consules vero Macharoliorum nolebant esse sub Consules Laneriorum et dicti Sapientes.... ordinant quod omnes Macharolii qui exercent seu facient de cetero pannos lane, seu artem Lane, iurare teneantur sub consules Artis Laneriorum in his que ad dictum ministerium Lane pertinebit.... et quod dicti Macharolii habeant vocem ad electionem Consulum Laneriorum sicut alii Lanerii » (Da un libro di Oberto Folietta, trascritto in POCH, Ms. cit., vol. IV, reg. II, p. 23).

(2) CANALE, *Nuova Isl.*, vol. e l. cit.

procuravano altresì la vendita dei fustagni di Lombardia, fatti arrivare in balle da Milano, Piacenza e Pavia. È certo in ogni modo che quest'arte presentava sui suoi banchi dei drappi finissimi. Infatti lo statuto finora ignorato del 1280, è molto più complesso ed elaborato dell'altro dei lanaiuoli, ancorchè mutilo disgraziatamente alla fine, racchiude delle imposizioni fatte ai soci solo per mantenere l'arte a un ragguardevole livello. Corrisponderebbero quindi non tanto agli omonimi rivenditori di Bologna e di Firenze, la cui operosità si limitava ai panni ordinari (1), quanto piuttosto ai mercanti di pannilani, smembrati già in numerose arti con propri ordinamenti e statuti. Senza indugiarci sopra alcune norme degli statuti emanati dai nostri, e riguardanti l'obbligo di prestare, occorrendo, man forte al governo, di prender parte alle fazioni e alle cavalcate, di osservare il riposo domenicale, di festeggiare parecchie solennità religiose e così via, rileveremo che era loro proibito anzitutto, sotto pena di gravi multe, acquistare panni per sé e per altri presso tintori che tingessero drappi bianchi, massime quando questi fossero stati denunziati, certo perchè i drappieri avrebbero avuto gran convenienza dall'acquisto di tali drappi, assai meno costosi degli altri, tessuti invece con materia prima già colorata. Molti periodi trattano ancora della maggiore o minor proibizione del credito, secondo il genere dei drappi e la solvibilità delle persone che acquistavano, astrazione fatta sempre dei due capitani del popolo, dei loro nunzi e del podestà, ai quali era permessa qualunque concessione. Non si poteva far mercato " ad proficuum " con alcuno " huius mundi " se non ad un certo prezzo fissato dalla corporazione, specie per qualche genere di mercanzia. Tutto ciò che si vendeva, veniva poi gravato della " tolta " o gabella comunale, che bisognava sempre contemplare nel prezzo: nè era lecito a chicchessia, salvo in caso di esenzione da parte dello Stato, vendere merce " expedita de tolta ".

(1) GAUDENZI, *Le società d'arti* cit., p. 81.

Vi si nominano infine diverse qualità di drappi genovesi (1) e si danno indicazioni speciali per le misure da adottarsi nella vendita. È questo, ripeto, il più importante statuto d'arte del tempo. Tutto il rigore profusovi dovè condurre l'arte dei drappi genovesi a quella rinvanzanza goduta anche presso repubbliche, dove industrie consimili non difettavano. Negli statuti civili di Lucca del 1308, ma proprio in quella loro parte dove si ripetono gli ordinamenti del 1261, si parla di coloro che " in civitate lucana, burgis et suburgis artem exercent de drappis aureis et sete, qui secundum artem Ianuensium facere debeant, et in ipsa longitudine que Ianue consuetum fieri " (2). Nè contraffazioni di tal fatta possono sussistere se non causate dalla bontà delle produzioni originali. Affini ai drappieri e lanaiuoli erano i porporai, i fabbricatori e venditori di panni scarlatti e contesti d'oro, i quali hanno consoli per la prima volta nel 1257, e si riuniscono per promettere ancor essi l'osservanza scrupolosa degli statuti da emanare, essendochè da più anni nell'arte loro si fossero scoperte delle frodi, sia nelle diminuite dimensioni dei panni dorati e porporini, sia nella qualità del tessuto, dove si mette " et apponi consuevit bumbecium, filum et lanam, quod esse non debet ". Negli atti nostri si ritrova quel porporaio Giovanni, che il Serra dice reputatissimo in quei preparati (3). Del resto innumerevoli menzioni di " panni de Ianua, o Ianuenses, o panni de Genua, o deauratos ", può ognuno trovare nei documenti del Belgrano (4) e nell'opera del Heyd,

(1) Fra gli altri i drappi *frasatos*, tessuti di filo e lana, che divennero produzione speciale dei Genovesi, e che, anche posteriormente, presso i mercati frequentati da loro, sono denominati *flassade de Genua*. Cfr. AMAT DI SAN FILIPPO, op. cit., p. 402.

(2) Cfr. la rubrica CXXXVIII, a p. 220 degli Statuti del Comune di Lucca, pubbl. in *Memorie e Documenti per servire alla storia di Lucca*, to. III, P. III, Lucca, Giusti, 1867. Cfr. pure Bongì, *Arte della seta*, in *Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca*, vol. II, Lucca 1876, p. 245.

(3) Op. cit., l. cit., p. 92.

(4) Citati, ricordati e trascritti, almeno in parte, nella sua *Vita privata dei Genovesi*, Genova, 1875.

che afferma anche, senza ragguagli in proposito, l'esistenza a Genova di una vera e propria corporazione di tessitori in seta o setaiuoli, durante il secolo XIII (1), dove propenderei a vedere una branca di quella dei porporai (2), se non la società stessa.

La lavorazione dei metalli preziosi era affidata ai fabbri d'oro e d'argento, ai battifogli e ai monetieri od operai della moneta. Dei primi abbiamo gli statuti editi dal Varni, detti pregevolissimi dal Monticolo (3). V'appare l'intento precipuo di radunare sotto il giuramento dell'arte tutti i suoi cultori, escludendo da qualunque credito, per l'oro, l'argento e le pietre preziose, quell'oretice che non vi sottostasse. E non solo essi lavoravano ma anche vendevano le loro ricche mercanzie al minuto, stabilendo di ricevere in cambio soltanto moneta coniatata, " valentem rem venditam ", e registrata al banco di qualcuno dei banchieri del comune. Tenevano quindi fin dal secolo XII il posto di quei cambiatori e mercanti bolognesi che si occupavano, come oggi alcuni moderni cambiavalute, del cambio delle gemme e dei metalli preziosi, in mancanza degli orefici, sorti ivi più tardi e ascritti semplicemente all'arte dei fabbri. Ai membri della società era permesso sempre far credito sotto determinate condizioni, come pure a quei frati predicatori e minori, cui occorressero i loro servigi. I battifogli poi, che preparavano, insieme con le stagnole e le lastre di ferro battuto, anche i fili e le lamine d'argento e d'oro secondo stabilite misure, avevano impedita dagli statuti loro la lavorazione notturna, non tanto perchè ne sarebbe venuto disturbo alla quiete altrui, quanto piuttosto perchè di notte si solevano commettere impunemente le frodi che

(1) *Histoire du Commerce du Levant au moyen âge*, éd. franç. par F. RAYNAUD, vol. II, Leipsig, 1886, p. 708.

(2) È bene però ritenere che nel 1301 fosse già la società costituita, giacchè in un atto (*Not. Angelino de Sigestro*, I, 2 v.) si trovan nominati il « clavarius », i consoli e i consiglieri dell'arte dei tessitori.

(3) *Studi e ricerche per l'edizione dei capitolarî antichissimi delle arti veneziane*, in *Bullett. dell'Ist. Stor. It.*, n. 13, p. 81.

nelle opere compiute, anche alla luce del sole, sarebbe stato difficile riconoscere. Dei monetieri, cui spettavano in segreto la partizione, il saggio e la coniazione della moneta genovese, altro non saprei aggiungere alle notizie datene dal Serra e dal Desimoni (1).

Tra le corporazioni d'arti che allestivano le armi, possiamo ora citare con sicurezza i coltellinai, i balestrieri e gli scudai. La grande fabbricazione dei coltelli in Genova risale fino al secolo precedente; numerosissimi però coloro che portavano il cognome di "cultellerius". Gli statuti e i documenti di varie città fanno spesso menzione dei "coltelli ianuenses" e i trattati, come ad esempio quello del Paleologo, li annoverano fra gli oggetti destinati a maggior esportazione (2). Anticamente, anzi, tutti coloro che appartenevano alle fazioni ("rassae") erano sempre muniti di un coltello ("cultellus rassae") che li distingueva e di cui restano tuttora, per quanto scriveva l'Angelucci al Belgrano, esemplari nel museo di Piacenza: "erano", riferisce quest'ultimo, "a lama aguzza e sporgente presso l'impugnatura a mo' di becco, per appoggiarvi il pollice e colpire con veemenza" (3). La corporazione loro emana il suo statuto verso il 1262 e promettono d'osservarlo una trentina d'interessati, raccolti all'uopo nella chiesa di Sant'Ambrogio. Riguardo ai balestrieri, ossia fabbricanti di balestre, neppur fa meraviglia che ben presto sia sorta una loro società. I Milanesi, prima di guerreggiare coi Comaschi, nel secolo XII, s'indirizzano ai Genovesi per macchine e balestre:

Inde procellosam Ianuam, satis ingeniosam
Urbem, confestim repetunt, per nomina quaerunt
Artifices notos, qui sunt hac arte peritos,
Lignea componant, aptas, castella, balistas (4).

(1) DESIMONI, *Tavole descrittive delle monete della Zecca di Genova dal 1139 al 1814*, vol. XXII degli *Atti dell'a Soc. Lig. di St. P.*, prefazione, p. XXVI.

(2) Cfr. anche per questo rispetto DESIMONI, *Notes et observ.* citate, p. XXVI.

(3) Cfr. BELGRANO, *Il secondo registro della curia cit.*, p. 538.

(4) ANONYMI NOVOCOMENSIS *Cumanus sive Poema de Bello et excidio Urbis Comensis*, in MURATORI, *R. I. S.*, vol. V, p. 452, v. 1822.

I consoli stabiliscono il 18 febbraio 1275, e ribadiscono con altro istrumento il mese appresso, che le materie prime per la fabbricazione di quel genere d'armi siano sottoposte a sindacato di quattro dei balestrieri nominati negli statuti, sotto minaccia di non soccorrere mai in alcun modo i trasgressori, e impediscono la vendita delle balestre oltre il Corvo e Monaco, e specialmente in Toscana e Lombardia. Di altre disposizioni concernenti l'arte loro, avrò occasione di toccare fra breve. Ed eccoci agli scudai. Questi, lo si è già detto, s'uniscono nel 1235 per presenziare un'atto d'acquisto d'una certa quantità di stagno " batutum et preparatum ad opus „ da tre battifogli, i quali affermano di attenersi per le misure delle lastre ai modelli depositati presso i consoli dell'arte scutaria. Quanto tempo la corporazione vivesse da sola, non abbiamo dati per sapere. Sicuramente non a lungo, giacchè con essi dovevano, nella preparazione degli scudi e in genere delle armature, lavorare i pittori; ond'è che gli uni e gli altri finirono per fondersi in una società sola. Le armi, come è noto, erano colorate con fregi e tinte diversi a seconda del rione della città e delle plebanie che in tempo di guerra doveano offrir soccorso. Tra i numerosi atti pubblicati dal Varni e comprovanti l'esistenza della ragguardevole quantità di pittori che vivevano a Genova, uno dei più interessanti ci fa noto che Girardo pittore nel 1248 era stato incaricato di dipingere per gli uomini di Parodi cento paia d'armi " de ialmo et vermilio minii sicut constitutum est pro comuni lanue „ (1). La matricola poi dell'arte dei pittori e degli scudai, scoperta con gli statuti dallo Spotorno e pubblicata per esteso dall'Alizeri (2), non può certo essere tutta riportata al 1281, come vorrebbe il Canale (3); peraltro essa, che giustamente vien collocata dall'Alizeri nella seconda metà del secolo XIV (4), non è che la ri-

(1) VARNI, op. cit., p. 111, doc. XXV.

(2) ALIZERI, *Notizie dei professori del disegno in Liguria, dalle origini al secolo XVI*, Genova, Sambolino, 1873, vol. II, p. 7, e segg.

(3) *Nuova istoria*, vol. I, p. 395.

(4) Op. cit., vol. I, p. 165.

petizione o l'ampliamento di un altro strumento anteriore, formato dalle due società al tempo della loro fusione o poco dopo. Infatti il documento ch'io reco di questa duplice arte, ci avverte che nel 1302 la fusione era già un fatto compiuto da un pezzo e che la società risultatane godeva di una floridissima vita, comprendendosi sotto il nome di "vicinia Scutariorum Ianue", d'onde l'odierna contrada Scuderia, anche l'arte dei sellai, coi quali i pittori avean continue relazioni di lavoro (1). Eran tutti retti da due consoli, scelti fra gli scudai, forse perchè questi s'eran da più tempo corporati e forse anche perchè erano più numerosi degli altri artefici, e coadiuvati da due connestabili. In quell'anno li vediamo riunirsi, non per redigere degli statuti, dei quali non si può a meno di supporre già l'esistenza, ma sì per ottenere, come verborosamente s'esprime il notaio, "restauracionem, solucionem, pagamentum et reliquatus restitutionis et summarium et expeditum iusticie complementum de danno et damnis et occasione damni seu damnorum factorum seu illatorum, et illatis predictis de dictis artibus et cuilibet eorum in persona vel rebus tempore rumorum qui in Ianua fuerunt per rebelles populis Ianuensis et per partem guelfam et per quascumque alias personas publice et occulte et sive in pecunia sive in rebus, tempore dictorum preliorum seu rumorum sive brigue". La loro vicinia infatti era presso la chiesa di S. Lorenzo, nel centro della città, e proprio dove s'era svolto tutto quel tramestio dal 1290 in poi (2).

Dei barilai non possiamo dare che la testimonianza della loro corporazione regolarmente costituita sotto i due

(1) Cfr. dell'8 Giugno 1248 un contratto di società fra Rollando sellaio e Giovanni Rosso pittore, pel quale « promittunt inter se ad invicem nomine societatis bona fide sine fraude tenere inter se bonam societatem et dividere per medium totum lucrum sive totum id quod ipsi ambo vel alter eorum lucrabuntur seu lucrati fuerint vel alter eorum de coffanis tam novis quam veteribus faciendis et laborandis etc. » (VARNI, op. cit., p. 110).

(2) Su di che puoi vedere *L'Anonimo* cit., p. 174 e segg.

consoli. Così dei barbieri (1), i quali erano anche flebotomi, come si rileva dagli atti testamentari loro, nei quali tra gli arnesi pertinenti al loro mestiere, sono mentovate le lancette (2); e dei muratori, chiamati "magistri antelami o de antelamo", "qui magistri antelami erant fabri murarii", e assoldati di volta in volta dagli "operarii", nelle costruzioni delle chiese del tempo (3).

Ed ora poche parole sulle consuetudini degli artefici e sull'ordinamento interno delle società. La maggior parte degli artefici, qualunque fosse l'arte coltivata, spacciava i prodotti della propria industria a Genova e fuori. Nella convenzione del Paleologo, con cui questi si dichiarava debitore di tutte le sostanze rubate alle navi genovesi dai corsari orientali, vediamo comparire, quali proprietari di alcuni legni, dei consoli delle nostre arti (4): e un atto, quello dei drappieri, è stipulato dal notaio in "clapa communis ubi venduntur panni" (5). Le officine dove si lavorava si chiamavano "apothecae", perchè vi si mettevano anche in mostra i prodotti industriali (6). Riguardo al vocabolo "operarius", è noto che esso aveva un si-

(1) Cfr. in FERRETTO, *Codice cit.*, P. II, p. 393, n. 1.

(2) Per notizie generali sull'arte dei barbieri in quel tempo, ved. BONAINI, *Statuti cit.*, vol. I, pp. 338 e 696.

(3) Accenni a consoli dei muratori, per l'anno 1279, stanno anche in un atto del notaio ANTONINO DA QUARTO, Reg. I, f. 126 v.

(4) È pubbl. dal MANFRONI in *Atti della Soc. Lig. di St. P.*, vol. XXVIII; ved. a p. 511 e segg.

(5) « Clapa » era (DU CANGE) la lastra marmorea su cui si distendevano le mercanzie. A Roma eran dette *lapides* e il mercato colà veniva indetto « *infra lapides mercantiae* » (GATTI, *Statuti dei mercanti di Roma*, in *Bibl. dell'Accad. Storico-giuridica*, Roma 1885, p. XLVIII). Un atto del 1124 si dice compilato in Genova, « *in vacuo mercati civitatis prope lapides piscium* » (*M. H. P., Chartarum*, to. II, col. 916). Riguardo agli antichi mercati di Genova e alle disposizioni dello Stato circa le loro estensioni fin dal 1186, ved. *Liber Iurium*, vol. I, col. 328.

(6) Che vi si lavorasse, oltrechè esporre, lo dimostrano i documenti; ad es., nell'atto della compra fatto dagli scudai, i battifogli promettono di dare « *tantum stagnum battutum et preparatum ad opus vestrum* (degli scudai) *quantum cuilibet vestrum potest oportere in apothecis vestris Ianue per vos et vestros laboratores* », e negli statuti dei fabbri d'oro e d'argento, giurano questi « *non laborari nec permitti in apothecis..... alicuius..... laborare in diebus dominicis.....* » etc.

V. G. Sabi
L'Operario.
Genova I. d. a.

gnificato ben diverso di quello che ha oggidì nella lingua nostra: si chiamavano " operarii „ solo gli architetti soprintendenti alle grandi fabbriche, incaricati non solo della parte tecnica ma anche dell'amministrativa (1). Gli artigiani invece si dividevano in " magistri, laboratores „ e " discipuli o famuli o serviciales „ (2). Maestri eran coloro che nell'esercizio dell'arte possedevano una tale perizia da essere in grado da impartirne l'insegnamento agli altri; " discipuli „ si dicevano i giovinetti che stavano percorrendo il tirocinio loro sotto la guida dell'insegnante; e con la parola " laboratores „ si solevano indicare i " discipuli „ stessi o altri operai più umili, non destinati a diventar maestri. Innumerevoli posson dirsi gli atti notarili genovesi che sanzionano i contratti cosiddetti di maestranza o di garzonato. Colui che imparava l'arte, come minorenne veniva affidato dai genitori o dai tutori ad un artista; e, giacchè la natura dell'arte implicava quasi sempre la convivenza dell'apprendista col maestro, questi, in cambio dei servigi che si faceva prestare, s'obbligava a mantenerlo, ad alloggiarlo, a vestirlo, a curarlo in caso di malattia, ed a fornirgli, al termine del garzonato, tutti quegli arnesi che occorreivano ad un maestro dell'arte (3). Nello statuto nostro dei balestrieri

(1) Cfr. BANCHERO, *Genova e le due riviere*, Genova, Pellas, 1846, pagina 686.

(2) Altrove detto anche *garzone, fante, gignore* (ORLANDO, op. cit., pagina 101).

(3) Nelle altre parti d'Italia (cfr. ORLANDO, op. cit., p. 102) i *laboratores* costituivano un grado intermedio fra i maestri e gli apprendisti. In Genova tutti i patti di maestranza ci dichiarano che, trascorso il tempo, l'allunno diveniva maestro senz'altro. Cfr., per es., quello del Sambuceto riportato per esteso dal Desimoni, dove un maestro d'ascia accoglie al suo servizio (2 giugno 1274) tal Giovannino da Montanea e promette di dargli « in capite dicti termini (cioè quattro anni).... vestimenta et calciamenta bona et convenientia, et ultra dare.... omnia ferramenta, sicut magister asie habere debet » (*Archives de l'Orient Latin*, to. I, Paris, 1881, p. 487). Il Ferretto dà nei suoi regesti buone indicazioni per rintracciare moltissimi altri atti consimili. Talvolta questi lavoratori apprendisti erano anche remunerati dagli appaltatori che assumevano in contratto i rispettivi loro maestri. Un documento del 1222, 31 ottobre, comincia: « Ego Opizo Guercius, massarius operis Sancti Laurentii

si fa cenno di questi lavoranti, per mala ventura propria là dove il documento è mal conservato, e s'impone, per quel che risulta dagli squarci non abrasi, che nessuno dei soci dia loro ricetta quando si assentassero dai propri principali, se prima non si riconoscesse, da parte dei consoli e dei loro coadiutori, che ciò era stato fatto per colpa altrui. Quando un " famulus „ balestriere usciva da maestro, era però tenuto all'osservanza dei capitoli.

Le società si formano dunque assai tardi ed emanano non dei veri e propri statuti, ma delle norme da osservarsi nell'esercizio dell'arte, le quali sono da considerare come la parte essenziale delle disposizioni raccolte negli statuti posteriori, facilmente rintracciabili negli Archivi e nelle biblioteche della nostra città (1). Sono società volontarie, non costringendo nessuna di esse i vari artigiani ad affigliarvisi; è notevole tuttavia che, sebbene formate di pochi, tendano, direttamente o indirettamente, quelle almeno che conosciamo adesso, a danneggiare i ritrosi al giuramento in tal modo da obbligarli, presto o tardi, alla ragione. Per le loro relazioni con lo Stato, poco si ricava: dato però il loro carattere perfettamente economico, non potevano sembrar pericolose. Del resto nel giuramento l'artigiano o il mercante non tralascia mai d'immettere la clausola sacramentale: " salvis semper mandatis domini potestatis et capitanei „, e di devolvere

Ianue, nomine ipsius operis, promitto et convenio tibi magistro Oberto dare et solvere tibi solidos duos Ianue pro qualibet die quo laborabis ad faciendum Griphum unum de brundio in dicto opere pro tua mercede et labore et dare tibi in festivis diebus pro te et tuo serviente » ecc. (Dal libro di Mastro Salomone, in VARNI, *Ricordi di alcuni fonditori in bronzo*, Genova 1879, p. 63). A questi patti fra maestri e servi si dava importanza grandissima e a Venezia se ne conservano tuttora, nell'Archivio dell'Arte, dei grossi volumi (cfr. MONTICOLO, *Studi e ricerche cit.*, p. 66). Ricordi in proposito si potranno anche trovare nell'opera di MONS. TELESFORO BINI, *Sui Lucchesi a Venezia*, in *Memorie dei sec. XIII e XIV*, pubbl. in *Atti della I. e R. Accad. Lucchese di sc., lett. ed arti*, vol. XV, p. 39, 59 e 60. Per le disposizioni posteriori, BENSA, *op. cit.*, p. 12 e segg.; e VARNI, *Appunti*, doc. XIX, p. 103.

(1) Una buona rassegna ne fa il GONETTA nella sua utilissima *Bibliografia statutaria delle corporazioni d'arti e mestieri*, Roma, Forzani, 1891.

al comune una buona parte delle multe riscosse in ogni infrazione seguita da condanna (1). Le "tolte" poi, e s'è visto, erano sempre osservate (2). Non ci è dato sapere se dopo il 1257 — certo in ogni modo non prima — avessero personalità giuridica ed esplicita concessione di acquistare e possedere beni mobili ed immobili, come si sa delle confraternite del tempo (3): nessun atto, ch'io mi sappia, è venuto alla luce, che ricordi lasciti testamentari o compere o intimazione di comparire in giudizio con attiva e passiva autorità.

L'associazione artigiana portava il nome di "societas" o "comunitas" o "vicinia" (4). Non aveva luogo fisso di riunione, ma per lo più lo trovava nelle chiese di Nostra Signora delle Vigne, di S. Lorenzo, di Sant'Ambrogio e di S. Matteo. Solo nel 1476 i fabbri procedettero all'acquisto di una casa per la corporazione (5). I capi si chiamarono consoli, come quelli del comune al tempo del suo primo ordinamento: talvolta anche "ministri seu rectores" e, per l'esempio di Firenze, anche "capitudines", ma solo nei documenti politici, redatti per lo più

(1) Già sui primi del secolo XIV la consuetudine divenne obbligo e tutti i consoli dovettero versare una parte delle multe a mani dei conservatori del porto e del molo. Ved. in Bensa, op. cit., p. 10.

(2) Per il significato di questa parola cfr. il Du Cange. Oltre tutte queste forme di sottomissione all'autorità vigente, i drappieri imponevano nel loro statuto di portare le armi imposte dai capi del governo. Lo stesso obbligo legava i membri dell'antica Compagna (cfr. a p. 193 del *Breve public.* dall'OLIVIERI).

(3) Cfr. *L'Anonimo* cit. p. 58.

(4) La parola « vicinia » è qui sinonimo di collegio, anziché di quartiere, come in altre città settentrionali (cfr. ASTEGIANO, *Codex diplomaticus Cremonae*, in *H. P. M.*, serie II, vol. XII, 1898. p. 348) usandosi ancora, per significare i quartieri, il vocabolo « compagna ». La ragione sarà manifesta quando si pensi che la vicinia, istituita fin dal tempo d'Augusto, racchiudeva dei cittadini, « vicini », organizzati già allora in Collegio, con erario proprio e, in tempi relativamente prossimi, con proprie chiesuole.

(5) VARNI, *Appunti*, p. 59 e segg., doc. II. L'atto è stipulato in « capella..... dominorum de fabris sita in ecclesia sancte Marie de Vineis, in quo loco [ancora nel 1476!] fabri pariter erant congregati ». L'uso di radunarsi nelle chiese era generale; ved. anche BINI, op. cit., pp. 75, 90, 91 e 94.

da notai non genovesi. Avean essi specialmente l'incarico d'indire l'adunanza dei membri (1), di proporre le norme da osservarsi in avvenire (2), di vigilare sulla esatta osservanza di esse, di stabilire le pene e di deliberare nelle controversie (3): la quale ultima attribuzione, in un interessante documento del 1186, cioè del tempo in cui non esistevano ancora corporazioni, vediamo deferita dai maestri antelami a due loro colleghi, eletti arbitri in una questione di precedenza circa alcuni lavori (4). Erano naturalmente scelti fra i più idonei a quell'ufficio, e per perizia tecnica e per senno di mente. Li coadiuvavano i " connestabili ", altrimenti detti " consiliarii ", e i massari o " clavarii ", ossia i tesoreri della società, talora in numero di due, talora di quattro. I consoli e forse anche gli altri ufficiali erano temporanei. Presso

(1) Nello statuto dei drappieri: « Infrascripti draperii de ripa Ianue coadhunati in simul... ad requisicionem consulum ipsorum draperiorum ».

(2) Nell'istrumento dei sensali: « Nos..... omnes censarii et de officio sive arte censarie quisque nostrum in solidum convenimus et promittimus vobis Pascali Candlerio et Dominico Bertari, consulibus nostris..... quod nos et quilibet nostrum per se attendemus et observabimus..... quidquid vos..... ordinaveritis....., et ordinamenta que circa ipsam artem sive officium ordinaveritis et faciatis..... » etc.

(3) Ibidem: « observabimus penitus et in totum et penas impositas et imponendas in ipsis ordinamentis seu statutis factis et faciendis et que fient de cetero ». Nell'atto dei barilai: « Ego..... promitto et convenio vobis..... consulibus artis barrilariorum dare et solvere vobis usque in quantitatem librarum quinque Ianue si usque in dicta quantitate me condempnabitis, occasione verborum etc..... ». Nello statuto dei balestrieri: « et si aliquis nostrum dixerit aliquam villaniam dictis Consulibus vel aliqui ipsorum, quod condempnari posse per Consules de consilio suorum consiliariorum ». Nello statuto dei coltellinai: « et penas stabilitas et ordinatas in ipsis statutis seu ordinamentis solvemus et dabimus secundum quod per vos vel successores vestros in dicto consulatu ordinata et precepta fuerit ». E così via.

(4) « Ambrosius magister et otto, magistri antelami, arbitri electi.... laudaverunt ut Uprandus, magister antelami et Laurentius, magister antelami, habeant et laborent totam operam corporis Ecclesie Monasterii Sanctae Thomae sine contradictione Dominici, magistri antelami, et hoc quia probaverunt dictus Uprandus et Laurentius quod opera predictae ecclesie eis ab Abbatisa et conventu Monasterii fuerunt data antequam Dominico.... ». (Da una copia dei docum. mss. lasciati dall'Alizeri, esistente presso la Società Lig. di St. P., fasc. II, c. 52).

di loro si custodivano i pesi e le misure esemplari, stabiliti riguardo alla fabbricazione dei vari prodotti industriali (1).

I loro statuti sono rudimentali: semplici atti notarili, di cui si facevano, per espressa dichiarazione del notaio, tante copie quanti erano gl'intervenuti alle adunanze. Temporanei anch'essi, duravano da uno a quattro o cinque anni, come i brevi dell'antica Compagna (2). Le norme contenutevi potevano essere compilate, oltrechè dai consoli, anche dai consiglieri o da persone, sempre però dell'arte, di ciò incaricate. Quello dei drappieri che, come s'è detto, è il più completo per que' tempi, parla di " omnia et singula infrascripta statuta sive ordinamenta et omnia que in ipsis continentur ". Ma per lo più, negli altri, le varie deliberazioni collegiali non traspaiono che dalle formule " statuimus " o " statutum est " alle quali si fa seguire un gruppo di periodi principianti con " Item ". Propriamente, piuttosto che statuti, dovremo chiamare questi ultimi " brevi di giuramento ", osservati da coloro che si radunano per compilarli.

In complesso si può dire esser state quelle di Genova, durante il secolo XIII, vere e proprie unioni d'arti, risultanti di persone intese al retto, onesto e proficuo esercizio d'un mestiere, e prescriventi quindi la lealtà dei commerci, l'abolizione delle dannose concorrenze, il perfezionamento in genere delle varie industrie. Alcune norme, come quella di non ingiuriarsi l'un l'altro (3), di rispettare i precetti della religione, di non portare che le armi

(1) Consuetudine adottata anche in altre città; cfr. LATTES, op. cit., p. 139.

(2) Stat. dei Balestrieri: « predicta omnia et singula..... promisserunt inter se ad invicem attendere, complere et observare et contra non venire usque ad annos duos proxime venturos ». Convenzione dei porporai: « promiserunt inter se..... usque ad annos duos proxime completos ». Però, nello stat. dei coltellinai: « usque ad mensem unum predicta quisvis attendere et observare »; e in quello dei lanaiuoli: « Et predicta omnia et singula statuerunt et ordinaverunt predicti omnes nomine dicte artis observari debere perpetuo et omni anno per consules dicte artis refirmari et confirmari ».

(3) Cfr. stat. dei balestrieri.

imposte dal governo, ci rivelano sempre più le nobili, tranquille tendenze del nostro fenomeno d'associazione operaia, nel primo periodo del suo germoglio. E tutti in queste unioni furono accolti, anche i forestieri, a parecchi dei quali si deve forse l'introduzione di qualche arte nuova (1). È ben noto invece che in altre città s'inscrissero in società siffatte anche molti che non operavano l'arte, ma, per mire politiche o per vantaggio personale, s'affrettavano a parteciparvi. Solo sul principio del secolo XIV, cominciarono a prender parte in Genova gli artigiani alla vita politica e il Governo stesso dovè provvedere ad alcune riforme che prelusero a quella radicale e generale del 1379 (2).

FRANCESCO LUIGI MANNUCCI.

DOCUMENTI.

I.

I lanaiuoli protestano per i danni derivanti all'arte loro dallo sfratto imposto a frate Andrea, converso della chiesa di Santa Maria de' Cruciferi.

(Notaro DE PREDONO MATTEO, Filza I, Parte II, f. 111 v., R. Archivio di Stato in Genova).

20 Giugno 1255. — ✠ In nomine domini amen. In presencia testium infrascriptorum Nos Americus de Laude Wilielmus de Strupa

(1) I nomi comparenti negli atti nostri ci rivelano stranieri numerosi operai del tempo: ho creduto opportuno di non tralasciarli nella pubblicazione.

(2) Come si è visto in una nota precedente, le società delle arti già nei primi anni del secolo XIV dovettero presentare i loro statuti al governo, per ottenerne l'approvazione. Questa disposizione, secondo me, doveva già essere adottata prima della fine del dugento. A Savona, negli *Statuta antiquissima*, e proprio in una rubrica datata del 1312, lo si ordinava esplicitamente, ma non in modo che si possa credere ciò avvenuto per la prima volta (Cfr. *Statuta ant. Saone*, ed. da A. BRUNO, in *Atti della Soc. Stor. Savonese*, vol. II, p. 93). Nel 1379 (BENSA, op. cit., p. 9) la riforma fu generale e tutti gli statuti in quel torno rifatti, con la sacramentale formula a capo: *cupientes reprimere ecc.*, sono raccolti in tre grossi volumi in foglio dell'Archivio municipale di Genova, e intestati *Capitula Artium*. L'autorità dei consoli fu poi talmente limitata che persino il loro potere giudiziario, quello che la consuetudine pareva dovesse aver ratificato per sempre, fu sottoposto (cfr. in *Leges, M. H. P.*, n. 106, col. 441) all'arbitrato dei conservatori, cui spettava far osservare i propri capitoli, anche contro le sentenze della corporazione.

ministri seu rectores laneriorum Ianue atque Albertus Rampegollus Iacobus de Monleono tabernarius Iacobus Buti Lanfrancus Murus Enrico de Solario Iohannes Dracus Bergondius Muzus Iacobus de Lixono Wilielmus Marinus Bergamus lanerius Wilielmus pelliparius Blasius lanerius. Anselmus Overgnatius. Ottobonus de Bergamo. Ravera lanerius. Symon de Papia. Magnerrus. Martinus de Clavaro, Iohannes de Loerio, Mozaseo Picaminus et Martinus de Rapallo Iohanne Mazacocius Bertinus Xoenius et Iohannes de Laude nomine nostro et aliorum laneriorum dicimus et protestamur quod remociorem seu licentiam datam pre priorem ecclesie seu hospitalis sancte Marie Cruciffferorum de Bissanne fratri Andree redito et converso eiusdem ecclesie seu hospitalis esse ad dampnum et lesionem dicte ecclesie et hospitalis et factam fuit et est contra voluntatem nostram et omnium aliorum laneriorum Ianue prout dicimus et ita cognoscimus esse rei veritas, quare mittimus supplicando dictum ministrum ecclesiarum Cruciffferorum quod debeat dictum fratrem Andream reformare in dicto hospitale seu in predicta ecclesia Sancte Marie Cruciffferorum de Bissanne. Actum in rivoturbido Ianue ante domum Iacobi de Monleono tabernarii, Testes Nicolosus Engurdus Ugolinus de Sigestro anno dominice nativitatatis MCCLV Indictione XII die XX Iunii pulsante tercia.

II.

I lanaiuoli, per incremento ed utilità dell'arte loro, ratificano e promettono di osservare « tractatus et ordinamenta infrascripta ».

(Notaro VATACCIO SIMONE, reg. I, an. 1274 in 1320, f. 177 v., R. Archivio di Stato in Genova).

8 Luglio 1274.

In nomine Domini amen. Ad honorem Dei et Beatissime semper Virginis Marie et beatorum apostolorum Sanctorum Simonis et Iude, et ad honorem et statum dominorum capitaneorum et domini potestatis, et comunis et populi Ianuensis, Nos infrascripti homines cupientes augere sive augmentare honorem et utilitatem et bonum statum tocius artis lanerie Ianue, et volentes adimplere et observare tractatus et ordinamenta facta per Vos Ianuarium Mazolam et Stephanum de Sado lanerios consules hominum dicte artis et per consiliarios electos per nos et alios homines lanerios super ministerio dicte artis, promittimus et convenimus vobis dictis Ianuario et Stephano consulibus dicte artibus recipientibus et stipulantibus pro vobis et universis consulibus qui nunc sunt vel pro tempore fuerint consules dicte artis quod ab hodie in antea nos nec aliquis nostrum non ememus nec acquiremus nec emet nec acquiret nec emi neque acquiri faciemus. per nos nec submissam personam lanam longa succidam vel lavatam nec bodronos succidos nec lavatos nec carzaturam aliquam in Ianua nec in suburbiis, nec in portu Ia-

nue nec a Corvo usque Mouacum in terra vel in mari modo aliquo qui dici vel excogitari possit. ab aliqua persona que ipsam lanam vel bodronos seu carzaturam emisset causa revendendi intra predicta confinia. Item ratificamus et approbamus per solempnem stipulationem tractatus et ordinamenta infrascripta. facta per vos predictos consules de consilio consiliariorum ellectorum super homines dicte artis. qui tractatus et ordinamenta infrascripta et omnia ea que in eis continentur promittimus vobis dictis consulibus nominibus recipientibus solempniter rata et firma habere et tenere perpetuo et ipsa atendere complere et observare perpetuo et in nullo contravenire modo aliquo, tenor quorum tractatum et ordinamentorum talis est..... In nomine Domini amen. Ad honorem Dei et beatissime semper virginis Marie et Beatorum apostolorum Sanctorum Simonis et Iude. et ad honorem et statum dominorum capitaneorum et domini potestatis. et comunis et populi Ianuensis et ad utilitatem artis laneriorum civitatis Ianue § MCCLXXIIIJ die VI Julii. Ianuarius Mazola et Stephanus de Sado consules artis laneriorum civitatis Ianue Octavianus Donatus Bergondius Mussus Ricobonus de Rapallo Guilliellmus de Marchis Beltramis Eugenius Guilliellmus de Paulo Guilliellmus Guisca Iacobus de Martexana Grimaldus de Monleone Ianuinus Rampegollus. Ianonus de Ascarena Martinus de Quarto. Uguezonus Caraspesa et Bertholinus de Egidio consilarii electi inter homines dicte artis. pro bono statu et utilitate dicte artis statuerunt voluerunt et ordinaverunt de comuni consensu et voluntate eorum quod aliqua persona que paunos faciat seu fieri faciat in Ianua vel suburbiis vel que faciat seu fieri faciat stamen vel que faciat seu fieri faciat lanam de bodronis vel que bodronos tondi faciat de cetero non emat nec acquirat lanam longam sucidam nec lavatam nec bodronos sucidos nec lavatos nec carzaturam aliquam in Ianua nec in suburbiis nec in portu Ianue, nec a Corvo usque Monacum in terra nec in mari, per se nec submissam personam modo aliquo qui dici vel excogitari possit ab aliqua persona que ipsam lanam vel bodronos vel carzaturas emisset intra predicta confinia causa revendendi. et si quis inventus fuerit contra predicta facere solvat etolvere teneatur et debeat consulibus dicte artis soldos viginti pro quilibet sacco. et balla et faxe et pro qualibet vice. quorum soldorum viginti quarta pars sit comunis et quarta accusatoris, et qui accusator habeatur privatus et medietas sit hominum dicte artis et per eandem rationem qui in minori quantitate lanam vel stamen emerit condempnetur. Item statuerunt et ordinaverunt pro bono et utilitate dicte artis quod si illi qui lanam faciunt de bodronis ad vendendum seu tondi faciunt bodronos in Ianua vel suburbiis et qui faciunt seu fieri faciunt stamen in Ianua vel suburbiis. Nolluerint stare in predictis omnibus taciti et contenti et si predicti omnia noluerint observare in omnibus et per omnia vel si in aliquo predictorum contrafecerint quod aliquis lane-

rius vel qui pannos faciat seu fieri faciat in Ianua vel districtu lanam vel stamen ab ipsis qui tondi faciunt bodronos vel stamen fieri faciunt non emat nec emi faciat nec acquirat vel acquiri faciat modo sive ingenio aliquo per se vel submissam personam, sub pena soldorum viginti pro quolibet cantario et qualibet vice et que pena exigatur et distribuatur ut supra dictum est. Et predicta omnia et singula statuerunt et ordinaverunt predicti omnes nomine dicte artis observari debere perpetuo et omni anno per consules dicte artis refrmari et confirmari, et quod predicta omnia promittantur et observentur et confirmentur per homines universos et singulos dicte artis Ianue et suburbiorum et inde fiat publicum instrumentum. Salvis in predictis omnibus mandatis voluntatibus et ordinamentis dominorum capitaneorum et domini potestatis. et quod in predictis possit addi et minui ad voluntatem dominorum capitaneorum et domini potestatis. Que predicta omnia et singula nos et quilibet nostrum promittimus et convenimus vobis dicti Ianuario et Stephano dictis nominibus recipientibus atendere complere et observare et in nullo contravenire, nec contrafacere sed ipsa omnia et singula vobis dictis nominibus inviolabiliter observare. et si in aliquo predictorum contrafieret. promittimus et convenimus quilibet nostrum qui contrafaceret dare et solvere vobis dictis nominibus. soldos viginti pro quolibet et qualibet vice sub pena de solidis quadraginta pro quolibet contrafaciente et qualibet vice et sub ypotheca bonorum nostrorum et cuiuslibet uestrum. Et eodem modo nos dicti consules promittimus et convenimus vobis infrascriptis hominibus predicta omnia atendere complere et observare vobis eodem modo et forma quo et qua vos nobis promisistis et sub predicta pena et sub ypotheca bonorum nostrorum et cuiuslibet nostrum. et volunt et vulerunt predicti et infrascripti omnes predicta omnia et singula locum habere et atendi et observari debere inter eos ab hodie in antea perpetuo, tam per ipsos homines quam per homines dicte artis. Nomina vero predictorum hominum qui predicta omnia et singula promisserunt dictis Ianuario et Stephano sunt ista, et primo nomina consiliariorum hominum dicte artis qui sunt numerum quatuordecim Octavianus Donatus. Bergondius Mussus. Ricobonus de Rapallo. Guillielmus de Marchisiis. Beltramis Eugenius. Guillielmus de Paulo. Guillielmus Guisca. Iacobus de Martexana. Grimaldus de Monleone. Ianuinus Rampegollus. Ianonus de Ascarena. Martinus de Quarto. Iguezonus Caraspesa et Bertholinus de Egidio. omnes consiliarii dicte artis Dominicus de Castro lanerius, Bonacius de Domoculta, Miranus de Albiate, Iacobus Gobbus. Iohannes Rampegollus, Petrus de Nave. Iacobus Gazanus Iohannes Bereterius Guillielmus de Montobio. Guillielmus Crispus. Girardus de Pignono. Niger de Francisco. Enricus de Vivalda, Iohannes de Cara, Rollandus de Prato, Bonavita de Monterubeo. Manginus de Ponzono, Manoel de Cremona, Beltramis Eugenius pro se et Nazario lanerio pro quo promisit di-

ctis consulibus de rato habendo. Uguezonus Caraspese pro se et preposito Sancte Marie pro quo promisit solemniter de rato habendo. Ianonus de Castro pro se et fratre Fulchono pro quo promisit solemniter de rato habendo. Benesea de Framura, Martinus de Clavaro, Rollandus de Strupa. Albertinus Mussus de Clavaro, Guizardus de Calignano, Obertus de Cravaricia. Guilielmus Baraterius Trencherius Merlus. Beneveni Florentinus, Obertus de Pexino Iacobus de Pinu. Beltramis de Sado. Iohanninus de Enrico. Ambrosius Cristianus, Guido de Rocheta. Stephanus Bazanus lanerius Gandinus Bovis lanerius. Guilielmus de Sancto Stephano lanerius. Salvus de Violeto Beni Florentinus. Segnorinus de Garibaldo, Guidotus de Sigemboldo, September de domoculta. Gandulfus de Garibaldo, Iohannes de Novaria. Arditus Marchisius. Niger Turricella. Baldus Osmerius filius Salvi. Guido de Monleone. Iohannes Dentutus. Gallocius lanerius, Egidius Falaca, Girardus Bissacia, Albertus Cazanus. Pascalis balneator et Albertus de Clavaro, qui predictus Beltramis Eugenius promisit et convenit dictis nominibus stipulantibus ita facere et curare eis quod dictus Nazarius et dictus Uguezonus ita facere et curare similiter promisit dictis consulibus quod dictus dominus prepositus, et dictus Ianonus ita facere et curare similiter promisit dicti consulibus quod dictus Frater Fulcho et dictus Continus similiter promisit et convenit dictis consulibus ita facere et curare quod dictus Obertus Rapallinus atendent complebunt et observabunt et rata et firma habebunt et tenebunt perpetuo omnia ea et singula que continentur in presenti instrumento et contra ea modo aliquo non venient ipsi nec alter eorum. Alioquin promiserunt dare et solvere pro quolibet et qualibet vice dictis consulibus dictos soldos viginti ut supra de aliis scriptum est. sub predicta pena et sub ypotheca bonorum suorum. Renunciantes iuri de principali et omni iuri. Actum Ianue in clapa comunis Ianue ubi venduntur panni. Testes Sozobonus tornator de Ripa, et Martinus Rubus de Verona. Anno dominice nativitatis MCCLXXIV Indicione prima die VIII iulii ante terciam.

III.

I drappieri di Ripa, adunatis a richiesta dei loro consoli, dichiarano d'attenersi in tutto e per tutto agli statuti e ordinamenti dell'arte che ripetono e riconfermano.

(Notaro ANTONINO DE QUARTO, reg. I., an. 1254 in 1280, f. 159, R. Archivio di Stato Genovese).

Ottobre 1280.

Infrascripti draperii de Ripa Ianue cohadunati in simul in apotheca quam tenet Gandulphus Capharius ad requisicionem consulum ipsorum draperiorum et eorum propriis voluntatibus unanimiter fecerunt inter se et ordinaverunt infrascripta statuta. et ordina-

menta. et promisserunt ipsi et quilibet ipsorum inter eos, unus alteri vicissim et eciam infrascriptis consulibus ipsorum draperiorum recipientibus pro se ipsis et nomine omnium et singulorum. et pro comunitate draperiorum ripe attendere complere et observare omnia et singula infrascripta statuta, sive ordinamenta, et omnia que in ipsis continentur et attendi et observari facere nec contra ipsa statuta seu ordinamenta vel aliquid quod contineatur in ipsis facere vel venire et imo ipsa ordinamenta et statuta in omnibus et per omnia usque ad annum unum proximum inviolabiliter observare et contra non facere vel venire sub pena et penis in dictis ordinamentis, sive statutis contentis et quam penam sive penas promiserunt supradictis consulibus et stipulaverunt per ipsos consules exigi debere semper a quolibet contrafaciente prout in dictis statutis sive ordinamentis continetur. Que quidem statuta sive ordinamenta. fecerunt ipsi draperii semper ad honorem Dei et Beate Virginis Marie et Beatorum apostolorum Simonis et Iude, ad honorem et excellenciam domini potestatis Ianue dominorum capitaneorum communis et populi Ianue domini abbatis conestabulorum felicis societatis et tocius populi Ianue et salvis semper mandatis ipsorum dominorum potestatis et capitaneorum, Que quidem statuta et ordinamenta sunt hec. Primo statuunt et ordinant omnes predicti draperii quod ipsi et quilibet ipsorum teneatur habere arma eis ordinata, et que ordinabuntur et cum ipsis armis semper ire et reddere ad mandatum dominorum capitaneorum et abbatis conestabulorum felicis societatis populi Ianue ad servicium et defensionem et manutinentum ipsorum et se opponere toto posse contra quancumque personam, volentem ipsos vel aliquem ipsorum offendere, vel minuere, de statu et honore ipsorum vel alicuius eorum. Item quod quolibet ipsorum teneatur et debeat celebrare et festare festa infrascripta, et dies infrascriptos videlicet omnes dies dominicas, festa Beate Marie. Sancte Crucis, duodecim apostolorum, quatuor evangelistarum sancti Marci, sancti Georgii, sancti Laurencii, sancte Margarite, sancti Iohannis Batiste, sancti Michaelis, sancti luce, sancti Martini, festum omnium Sanctorum. Epiphanie. sancti Antonii, Conversionis Sancti Pauli. Sancte Cathaline. festum decollacionis Sancti Iohannis. Sancti Syri Ianue. Sancti Francischi. Sancti Dominici, Sancti Nicolai. Sancti et Sancte Marie Magdalene. Item teneantur omnes draperii et quilibet ipsorum teneatur non emere per se nec per aliam submissam personam aliquem drapum alicuius tinctorie nec ab aliquo tinctorum qui emat sive emerit drapos blancos pro tingendo. et qui vendat eos in clapa. vel in alia parte postquam eidem draperio sive draperiis fuerit denunciatum per consules vel alterum ex eis sub pena de soldis decem pro qualibet pecia. et quod aliquis draperius non debeat dare nec dari facere alicui ex dictis tinctoribus qui fecerint ut supra aliquos pannos. ad tingendum sub pena de soldis decem, pro qualibet pecia tinctorum. Item te-

netur non credere nec credenciam facere dicti draperii ad minutum, sive in grosam alicui persone que vel alii pro ea sive eius occasione. a ponte de Sancta Agata ultra, versus levantem nec ab ecclesia sancti Lazari ultra versus ponentem nec alicui persone que emat pro supradictis personis vel earum occasione aliquid quod pertineat ad artem draparie in grosam sive ad minutum sub pena de soldis duobus per quamlibet libram precii cuiuslibet rei vendite. Item teneantur omnes draperii et quilibet ipsorum nec credere nec credenciam facere alicui persone que emat pannos frasatas seu aliquid quod pertineat ad artem draparie exceptis canabaciis et tellis a soldis centum infra. Salvo dominis capitaneis et eorum nunciis salvo si venditor poterit habere banchum in quo scribatur pecunia pignus vel monetam cuniatam possit tunc facere credenciam illi de eo quod sibi vendiderit. nec eciam possit seu debeat credere aliquid sub aliquo ingenio exceptis predictis nisi primum habuerit monetam cuniatam in pignore vel pignus que sive quod valeat debitum sine precium rei vendite. nec debeant permittere extrahi raubam de sua virtute nisi primo habuerit pecuniam sive pignus, vel banchum sub pena de soldis decem pro quolibet et qualibet vice. Item teneantur emere illi qui emere voluerint arbaxios et agninos ad precium factum et certum et non ad proficuum, nullo modo in Ianua, nec facere mercatum cum aliquo huius mundi ad proficuum nisi ad certum precium sub pena de soldis (?) per libram salvos quod unus draperius possit vendere alii ad proficuum vel sicut voluerit. Item teneantur omnes draperii et quilibet ipsorum per se et eorum nuncios accipere de tota rauba quam vendiderint denarios quatuor per libram pro tolta et alicui persone non vendat drapum fustaneum nec aliquid quod pertineat ad artem draparie expeditum de tolta, salvo illis qui habent convencionem et hec sub pena de soldo uno pro qualibet vice et quolibet contrafaciente. Item teneatur quilibet draperiorum per se nec aliquam aliam personam pro eo vel eius occasione non incantare sive incallegare aliquam domum sive apothecam alicui draperio sub pena librarum viginti quinque pro quolibet contrafaciente. Item teneatur quilibet draperius non vendere pannum fustaneum telas canabacias ad retagium brachiorum quinque alique persone cui detur presam ad duo brachia nisi voluere in cana sicut factum est draperiis quando emunt et hec observentur sub pena de soldis quinque pro qualibet vice, et pro quolibet contrafaciente. quam penam semper dicti consules a contrafaciente exigere teneantur. Item teneantur omnes draperii et quilibet ipsorum teneatur. quando emerint aliquos fustaneos. canare de qualibet balla fustaneorum de Mediolano et de Placencia et de Papia, et omnibus locis pecias duas usque.

(Manca il seguito. — L'atto antecedente ha la data del 1280, 7 ottobre).

IV.

Aleuni porporai, riunitisi, stabiliscono « facere bene et legaliter purpuras et pannos deauratos ».

(Notari ignoti. — Agosto, 1255, ad an., R. Archivio di Stato Genovese).

Cum in ministerio purpurarie quandoque fraudes reperiantur et reperiri soliti sint in eo quod panni deaurati et purpureo reperiuntur de minori longitudine palmorum duodecim et latitudine palmorum sex, sicut esse debent de predictis mensuris et eciam in dictis purpuris et panis apponatur et apponi consuevit bumbecium filum et lanam quod esse non debet. Ideoque Iohannes purpurarius de Castro. Ansaldus purpurarius de Sancto Matheo, Raymundus purpurarius de Sancta Agnete. Nicolaus purpurarius de Sancto Matheo. Iohannes ferrarius purpurarius. Iohannes Botellus purpurarius. Isenbardus purpurarius. Iacobus de Sancto Donatus purpurarius, Enricus purpurarius. Vassallus de Predi. Guilielmus purpurarius de Sancto Matheo. Iacobus purpurarius de Predi et Obertus de Sancto Ambrosio purpurarius, ad honorem Dei et ad reformationem ministerii ipsorum taliter inter se convenerunt et pacti sunt et transigerunt videlicet quia promiserunt inter se ad invicem solempni stipulacione, unus alteri de cetero usque ad annos duos proximo completos facere bene et legaliter purpuras et pannos deauratos et de predictis mensuris et aliquam fraudem in eis non committere seu committi facere per se vel aliquem laboratorem suum ipsorum seu aliquam personam pro eis vel habentem causam ab eis. nec filum neque bumbecium seu lanam in eis apponere seu apponi facere aliquo modo qui dici vel excogitari possit. Item convenerunt salvo quod propter filum quod est in auropello de Lucha. aliquis propterea non possit nec debeat.

(Manca il seguito. — L'atto antecedente è stipulato in Genova, nella casa di Enrico di Serrino, nell'anno 1255, all'indizione duodecima, il giorno 23 d'Agosto).

V.

Costituitasi la società dei porporai con due consoli, questi ricevono promessa formale che gli statuti da emanarsi prossimamente saranno osservati.

(Not. ANGELINO DE SIGESTRO, Reg. 1, ad. 1257 in 1258, f. 185 v., R. Archivio di Stato Genovese).

15 Novembre 1257.

✚ Nos Iohannes purpurarius de Castro, Iohanninus eius filius. Iacobus purpurarius de Sancto Donato. Iohannes Borellus purpurarius de Sancto Donato. Salietus purpurarius de Castro. Iohannes

Ferrus purpurerius de Sancto Donato, Enricus purpurerius de Sancto Ambrosio. Wilielminus filius Petri boni draperii. Ansaldus purpurerius de Sancto Matheo. Nicolaus purpurerius de Sancto Matheo. Iacobinus filius quondam Isenbarði purpurerii. Guillilminus purpurerius de Sancto Matheo. Raymondus purpurerius de Sancta Agnete. Vassallus purpurerius de Predi, Iohanninus filius quondam Isenbarði purpurerii, convenimus et promittimus vobis Iacobo de Predi purpurerio et Oberto de Sancto Ambrosio purpurerio consulibus nostris recipientibus hanc confessionem et promissionem tam nomine nostro quam nomine aliorum consulum, qui pro futuro tempore erunt, in arte nostra purpurarie. attendere complere et observare quidquid vos dicti consules una cum Ansaldo de Sancto Matheo Iacobo de Sancto Donato et Iohannino de Castello. et consilio eorum vel maioris partis eorum ordinaveritis statueritis circa artem nostram predictam et ordinamenta que circa ipsam artem feceritis et ordinaveritis consilio predictorum vel maioris partis eorum observabimus in omnibus et per singula secundum quod ordinata fuerint modo predicto et in aliquo contra non veniemus. et penas statutas et ordinatas in ipsis statutis seu ordinamentis solvemus et dabimus secundum quod per vos vel successores vestros in dicto consulatu. ordinata et precepta fuerint. predicta omnia et singula promittimus vobis attendere complere et observare et in aliquo predictorum contra non venire alio quando penam librarum viginti quinque Ianue pro quolibet nostrum contrafaciente. si in aliquo predictorum fuerit contrafactum et quociens vobis stipulantibus promittimus que pena tociens comitatur et exigi possit cum effectu a quolibet contrafaciente quociens in aliquo de hiis ordinamentis consilio predictorum vel maioris partis eorum fuerit contrafactum ratis semper manentibus omnibus et singulis supradictis et ordinatis per vos et predictos, pro pena vero et predictis omnibus observandis universa bona nostra habita et habenda vobis pignore obligamus. et confitetur dictus Iohanninus quondam Isenbarði verbotenus se maiorem esse annis viginti quinque. Versa vice nos predicti Iacobus et Obertus convenimus vobis predictis attendere et observare quicquid ordinatum fuerit per nos consilio predictorum vel maioris partis eorum in futuris consulatibus sub pena predicta et bonorum nostrorum obligatione, Testes Iacobinus executor capitanei, et Wilielmus Fontana candellerius. Actum Ianue in Ecclesia Sancte Marie de Vineis anno dominice nativitatis MCCLVII Indicione XV die XV Novembris inter terciam et nonam.

VI.

Alcuni coltellinai promettono di osservare gli statuti che i consoli dell'arte insieme con altri sono per istabilire ad utilità, profitto e onore comune.

(Not. MATTEO DE PREDONO, reg. II, anno 1259 in 1268, f. 51 r., R. Archivio di Stato Genovese).

24 Febbraio 1262.

✠ In nomine domini amen. Infrascripti cultellerii promiserunt Anselmo cultellerio et Septembri cultellerio Consulibus dicti misterii et recipientibus infrascripta officio consulatus et comunitatis dicti misterii attendere et observare quidquid per Biantum cultellerium Angellinum cultellerium Iohannem Basorerium Iacobum Placentinum de ripa Iohannem Rubeum de Siria, Iohannem de Clapeto Symonem Tesurerium de Susilia et Ivanum de Susilia ordinatum et statutum fuerit super ministerio eorum vel per maiorem partem ipsorum scilicet ad utilitatem proficuum et honorem ministerii cultelleriorum hinc usque ad mensem unum predicta quisvis attendere et observare sub pena soldorum decem Ianue dictis Consulibus recipientibus officio Consulatus in quam penam incidat ille qui contratecerit firmis manentibus predictis. et quorum soldorum decem pene medietas sit operis et alia medietas comunitatis dicti ministerii et sub obligatione bonorum suorum predicta omnia et singula promiserunt attendere et observare salvis semper mandatis et preceptis potestatis Ianue et domini capitanei. Actum Ianue in Ecclesia Sancti Ambrosii, Testes Iohannes de Acorvali ferrarius Amicus Turgius ferrarius et Bernardus calderarius Anno dominico nativitatis MCCLXII Indicione quarta die XXIII february inter terciam et nonam Nomina quorum cultelleriorum sunt hec: Iohanninus Cesereri de Monelia, Girardus de Rosereria Petrinus de Valestafora Piconus cultellerius Iohanninus de Castello Obertinus de Cinestredo Iohannes Frescura Brignonus Wilielmus de Pernego Uguetus de Rosereria Stephaninus de Brabelo Iohanninus de Monleone Ivaninus de Bargalio Obertus de Savignono Iohannes Ermirius Wilielmus de Messana Obertanus Iacobus de Monterege Iohannes Placentinus Rollandus Iohannes Bronodus Saladinus Bernardus de Ripa Aleguerins Martinus Calamar Schabia Guibertus. Doncellus Iohannes Grossus Paschalis de Rappallo Bertholinus Iohanninus Cesorerius Mussus Iohannes Bellus Simonetus de ripa Simon Grossus.

VII.

Capitoli della Corporazione dei balestrieri.

(Not. VASSALLO DE PORTA, reg. I, an. 1275 in 1286, f. 171 v., R. Archivio di Stato Genovese).

18 Febbraio 1275.

In nomine domini amen. Iohannes Lungus balistarius et Obertus de Riparolio balistarius Consules balistariorum Iacobus de Petrarubea. Guillielmus desiderius Gregorius filius Iohannis Lungi. Lanfrancus de Fondico. Iohannes de Strupa. Guillielmus de Vallescrivia Cuiotus de Montepedencio. Obertus de Petrarubea. Guillielmus de Rugamezano. Egidius de Varisio. Nicolaus de Monleone. Iohannes de Monleone. Duratus de Levanto. Guillielmus de Modulo. Iacobus barberius de porta Arduinus de Langasco. Iohanninus de Montali. Gandulfus de Unelia. Gandulfus de valleavanti, et Iohannes de Candiasco. omnes balistarii, statuerunt ordinaverunt et inter se contraserunt ut infra, videlicet quod si ad manus alicuius predictorum venerit aliqua res seu aducta fuerit ad vendendum que credatur esse sive fuisse alicuius balistarii sive que pertineat ad artem balistarie quod ille teneatur hoc notum facere quam citius poterit Consulibus balistariorum qui sunt vel pro tempore fuerint et rem illam in se retinere. Item quod aliquis predictorum non emat neque emere debeat, aliquos fustos geritos. a quinquaginta fustibus supra nisi presentes fuerint dicte vendicioni Consules balistariorum qui sunt vel pro tempore fuerint. aut quatuor homines ex supradictis. Item quod aliquis predictorum non emat neque emere debeat aliquos fustos in mari. Item quod aliquis predictorum non emat neque emere debeat aliquos fustos, qui non sint boni grossi et utiles, pro streva et pro duobus pedibus salvo quod emere possint parvos fustos cum voluntate Consulium qui sunt vel pro tempore fuerint. Item quod aliquis predictorum non portet neque portare debeat. causa vendendi a duabus balistis supra. extra districtum Ianue videlicet in Tuscia et in Lombardia. neque a Corvo, et a Monaco citra. Item quod aliquis predictorum non faciat credenciam de aliquo debito aliqui persone nisi de dicto debito securitatem habuerit ad voluntatem suam. Item quod aliquis predictorum non emat neque emere debeat a callis centum supra nisi ibi presentes fuerint quatuor homines ex predictis. Item quod si aliquis predictorum emerit a centanario uno cornuorum supra aliis magistris ad voluntatem eorum. Item quod si ab ipso. sine voluntate dicti magistri sui quod aliquis predictorum. mulum receptare nec ipsi laborerium aliquod dare nisi se absentaverit. et facto opere et culpa magistri sui. quod cognosci debeat per dictos Consules suos qui pro tempore fuerint et per quatuor homines

ex predictis. Item quod omnes predicti teneantur ponere sive poni facere in quolibet tabulario quod de cetero facient centuretam, ferri latoni sive cornus. Item quod aliquis predictorum non comodet neque comodare debeat aliquam balistam aliqui persone, ad aliquam monstram. Item quod aliquis predictorum non debeat laborare nec laborari facere aliqui persone aliquem fustum nisi fortune ipsius cuius erit fustus et nisi primo habuerit pro laborerio dicti fusti denarios decem et octo Ianue. Item quod si aliquis de predictis contrafecerit seu aliquis alius balistarius qui absens esset dicto ministerio, quod aliquis predictorum non debeat ei dare aliquod laborerium, Item quod si aliquis famulus alicuius predictorum exiet a magistro, quod de predictis omnibus et singulis teneatur. predicta omnia et singula supradicti promiserunt inter se ad invicem attendere complere et observare et contra non venire usque ad annos duos proxime venturos sub pena et banno soldorum quadraginta Ianue pro quolibet et qualibet vice cuius banni et pene voluit quod sit et esse debeat tercia pars comuni et due partes dentur et solvantur supradictis hominibus arbitrio dictorum Consulum vel aliorum consulum qui pro tempore fuerint pro qua pena et ad sic observandum omnia bona sua supradicti unus alteri pignore obligaverunt et quam penam et bannum teneantur dicti consules vel alii consules qui pro tempore fuerint exigere a contrafaciente sub pena et banno soldorum centum Ianue et predicta omnia statuerunt ordinaverunt et contraxerunt salvis semper in omnibus et per omnia mandatis dominorum potestatis et capitaneorum et ut de predictis omnibus et singulis supradictis possit fieri plena fides voluerunt et me notarium rogaverunt ut inde facerem publicum instrumentum. Actum Ianue in logia Cardinalis Ricci ante apothecam in qua laborat dictus Iohannes Lungus anno dominice nativitatis MCCLXXV inditione II, die XVIII februarii inter primam et terciam testes Rollandus magister de fondico. Lanfrancus de Savignono censarius et Iacobinus de Fondico magister. plura instrumenta unius tenoris inde me supradicti fieri rogaverunt.

VIII.

I consoli dei balestrieri con altre persone dell'arte riconfermano lo statuto precedente e v'aggiungono nuove disposizioni.

(Not. VASSALLO DE PORTA, reg. I, an. 1275 in 1286, mezzo foglio volante fra il 171 e il 172, R. Archivio di Stato Genovese).

3 Marzo 1275.

In nomine domini amen. Nos Iohannes Lungus, et Obertus de Riparolio. Consules balistariorum Iacobus de Petrarubea. Guilielmus Desiderius. Gregorius filius Iohannis Lungi. Lanfrancus de Fondico nomine suo proprio et nomine Oberti fratris sui, Iohannes de Strupa. Guilielmus de Vallescrivia. Guiotus de Montepodencio

Obertus de Petrarubea. Guilielmus de Rugomenzano. Egidius de Varisio. Nicolaus de Monleone. Iohannes de Monleone. Duratus de Levanto. Guilielmus de Modulo. Iacobus barberius de Porta. Arduinus de Langasco. Iohanninus de Montali. Gandulfus de Unelia. Gandulfus de Valleavanti. Iohannes de Candearco. Gigans de Porta et Guilielmus Lombardus omnes balistarii statuimus ordinamus et inter nos contrahimus ut infra videlicet quod si aliquis nostrum dixerit vel fecerit aliquam injuriam seu villaniam alicui alteri nostrum quod Consules suprascripti vel Consules qui pro tempore fuerint possint ipsum vel ipsos qui dixerit vel fecerit iniuriam seu villaniam condempnare a soldis quinque usque in soldos viginti in arbitrio dictorum consulum et quatuor consiliariorum quos dicti consules habuerint. et si aliquis nostrum dixerit aliquam villaniam dictis Consulibus vel alicui ipsorum quod condempnari possit per consules de consilio suorum consiliariorum a soldis viginti usque in soldos quadraginta arbitrio ipsorum. Item quod si aliquis nostrum invenerit ad vendendum aliquam quantitatem fustorum ipsos teneatur emere et inquirere bene et legaliter cum quatuor ex nobis nec cernere et de eis teneatur similiter concedere et ex nobis ad voluntatem nostram sine eo quod aliquod lu aliquis nostrum emerit a centenario uno Callorum supra quod teneatur nostrum qui de eis voluerit sine aliquo lucro. Item quod aliquis dare concedere sive prestare aliquod ferramentum sive aliquod pertineat ad artem balistarie, alicui alteri persone que nolit stare ad mandatum Consulum balistariorum qui sunt vel pro tempore fuerint predicta omnia et singula suprascripta promittimus inter nos vicisim attendere complere et observare et contra non venire usque ad annos duos proxime venturos sub pena soldorum quadraginta Ianue in quam penam incidit, non observans dictis Consulibus et predicta statuimus ordinamus et inter nos contrahimus salvis semper mandatis dominorum potestatis et capitaneorum et salvis his omnibus de quibus fit mencio in instrumento scripto manu Vassalli de Porta notarii MCCLXXV die XVIII februarii et ut de predictis possit fieri plena fides vollumus inde fieri publicum instrumentum. Actum Ianue in logia Cardinalis Ricii ante apothecam in qua laborat dictus Iohannes Longus anno dominice nativitatis MCCLXXV. indicione II. die tertia Marci. inter terciam et nonam testes Iohannes quondam Ingonis Contardi notarii. Obertus Scarpa ferrarius. et Rollandus capsarius de Fundico.

IX.

Tre fratelli battifogli promettono di dare agli scudai tanto stagno preparato quanto occorrerà loro per i consueti lavori e secondo le misure depositate presso i consoli dell'arte scutaria.

(Not. IOHANNINO DE PREDONO, cart. 1230, f. 270, R. Archivio di Stato Genovese).

18 Novembre 1235.

In nomine Domini Amen. Nos Nicolaus batifilium, Thomainus et Detesalve fratres quilibet nostrum in solidum promittimus et convenimus vobis Villelmo de Ponte Ardoino Iacobo Moise de Laudo Iohannis Scuario de Varoxio, Rubaldo de Strata, Rainaldo de Lavania Mostino de Rapallo Iohanni Scrobaspeto Amiceto de Placentia Iohanni Vache et Girardo Episcopo Stabilino Rolando de Sambuxeto Iohanni de Monleone et Oberto de Valdetario omnibus scuariis dare concedere et vendere vobis per nos vel nostros laboratores a Pascha proxime Resurrectionis usque ad decem annos tantum stagnum batutum et preparatum ad opus vestrum quantum cuilibet vestrum potest oportere in apothecis vestris Ianue per vos et vestros laboratores tantum ita quod posta debeat esse duarum librarum et larga et longa secundum mensuras quas inter nos concordabimus fieri et tresdecim vel duodecim filorum prout in his placuerit de quibus mensuris teneant unam Consules vestri Officii et aliam nos tali modo quod solvatis nobis quilibet pro parte sua quam accipiet denarios decem et octo pro qualibet posta dicti stagni videlicet quando stagnum sive cantarium stagni vendetur et valuerit soldos quinquaginta duos et si plus valuerit eandem rationem nobis dare et solvere debeat et quando valuerit soldos quadraginta quinque denarios decem et septem et si minus valuerit eandem rationem et credere vobis et cuilibet vestrum postam unam stagni usque dies XV. Alioquin etc..... Actum Ianue in palacio Fontanorum. Testes Bonusvassallus de Bargono scriba et dicti consiliatores die XVIII Novembris ante terciam...MCCXXXV.

X.

I pittori e gli scudai domandano insistentemente il risarcimento di tutti i danni inferti loro dai facinorosi durante i tumulti avvenuti in città.

(Not. DE RAPALLO AMBROGIO, reg. II, f. 168, R. Archivio di Stato Genovese).

22 Maggio 1302.

In nomine Domini amen. Infrascripti scutarii et pinctores atque aliarum arcium infrascriptorum, omnes de vicinia Scutariorum Ianue, nomina quorum sunt hec Iohannes Cazarex, Vivianus scutarius, Peyre de Guascho, Obertus de Sigestro pinctor, Iohannes O-

pizonis pinctor, Bertholinus batistagnum, Iohannes Ispaneus, Simon Irenerius Brecius de Varisio scutarius, Vicecomes batistagnum, Obertus Bassus sellarius, Luchetus de Solario de Levi pinctor Franciscus qui facit calegas nomine heredum quondam Bertolli Borri soceri sui pro quo herede seu heredibus promissit de rato, Fredericus de Tonegho scutarius, Petrus de Casalino nomine Iohannine uxoris sue pro qua promissit de rato, Andriolus de Avegno, Iohanninus de Buzalja, Rollandus de Cembrano, Niger sellarius, Gullielmus de Varisio, Gabriel de Naale, Acursus Mascarellus, Gullielmus Grillus scutarius, Lanfrancus scutarius, Iordanus scutarius, Item Bartolinus batistagnum, nomine Bonaye uxoris quondam Oberti de Varisio pro qua promisit de rato. Item Rollandus de Cembrano nomine Agdeline cognate sue pro qua promisit de rato. Item Fredericus de Tonegho nomine Filipi sellarii pro quo promisit de rato. Paulinus scutarius, Obertus Brayda, Item dictus Paulinus nomine Gullielmi Irenerii pro quo promisit de rato. Item dictus Paulinus nomine Floriete Frexatricis uxoris quondam Mussi scutarii pro quo promisit de rato. Item Niger sellarius nomine Mibii Frenerii pro quo promisit de rato. Item dictus Paulinus nomine Oberti de Levi pro quo promisit de rato. Item Gullielmus de Varisio nomine Iohannine cuxitricis nebiatorum pro qua promisit de rato. Petrus fornarius. Item omnes predicti de dictis artibus nomine Derose scutarii pro quo promisit de rato. Item Acursus Mascarellus. nomine Iohannine filie sue pro qua promisit de rato. predicti et quilibet eorum unanimiter et concorditer nemine discrepante nominibus eorum propriis et nominibus illorum pro quibus ut supra promiserunt de rato. fecerunt constituerunt et ordinaverunt eorum et cuiuslibet eorum dictis nominibus certos noncios syndicos auctores et procuratores. et loco eorum et cuiuslibet eorum pro ut melius possunt Obertum Braydam, Vivianum scutarium et Paulinum scutarium eorum consules, atque Acursum Mascarellum et Obertum Bassum eorum conestabulos, nec non et Gullielmum de Varisio omnes presentes et mandatum recipientes, ad agendum defendendum requirendum petendum exigendum et recipiendum tam in iudicio quam extra pro eis et nomine eorum et cuiuslibet eorum sicut eisdem sindicis et procuratoribus et auctoribus melius videbitur a dominis potestate abbate et ancianis comunis et populi Ianuensis et a quocumque magistratu iudice seu officiali super hoc constituto et constituendo emendam restauracionem solucionem pagamentum et reliquatus restitutionis et sumarium et expeditum iusticie complementum de damno et damnis et occasione damni seu damnorum factorum seu illatorum, et illati predictis de dictis artibus et cuilibet eorum in persona vel rebus tempore rumorum qui in Ianua fuerunt per rebelles populi Ianuensis et per partem guelfam et per quascumque alias personas publice et occulte et sive in pecunia sive in rebus tempore dictorum preliorum seu rumorum sive brigue et demum ad agen-

dum petendum exigendum et recipiendum quicquid et quantum dictis de causis et qualibet ex ipsis, recipere debent et petere possunt et possent. dicti nominibus et quolibet ipsorum a dicto comuni et a quacumque alia persona collegio vel universitate seu corpore et ad solucionem et soluciones inde recipiendum et consequendum sicut eisdem sindicis et procuratoribus videbitur, ad se quietos et solutos vocandum et finem quitacionis remissionis liberacionis absolucionis iurium cassacionis pactum transactum et compromissum seu compromissum faciendum de predictis et quolibet predictorum et super predictis damnis et occasione predictorum damnorum et cuiuslibet ipsorum, et inde contrahendum confitendum et promittendum secundum quod eisdem sindicis et procuratoribus placuerit in quocumque genere contractus eciam in laudem sapientis, et predictos de dictis artibus et quemlibet eorum dictis nominibus propterea obligandum et ad omnes causas lites questiones et controversias quas dictis de causis vel aliqua earum habent vel habere sperant cum dicto comuni et quacumque alia persona collegio vel universitate, tam in agendo quam in defendendo coram quocumque iudice et magistratu, ad libellum et libellos et titulum et titulos dandum et recipiendum litem et lites contestandum particiones faciendum positionibus respondendum juramentum calumpnie in anima eorum et cuiuslibet eorum prestandum et cuiuslibet alterius generis juramentum subendum, testes instrumenta scripturas et cartas producendum exhibendum et reprobandum excepciones faciendum contradicendum Iudices assignandum terminos et dilaciones petendum, et recusandum, protestandum jurandum rogandum allegandum replicandum sententiam et sentencias audiendum et appellandum quocienscumque dictis procuratoribus et sindicis videbitur et appellaciones si opus fuerit prosequendum, et generaliter ad omnia et singula demum faciendum in predictis omnibus et singulis que merita causarum in omnibus suis clausulis postulant et requirunt et quecumque facere possent predicti de dictis artibus si presentes essent dictis nominibus et que per vevos et legitimos procuratores fieri et tractari possunt. Dantes et concedentes dictis nominibus dictis sindicis auctoribus et procuratoribus in predictis omnibus et quolibet predictorum liberam et generalem administracionem licenciam et bayliam et liberum et generale et speciale mandatum jta quod in hiis in quibus a jure exigitur speciale mandatum intelligantur specialiter constare, et juraverunt tactis scripturis et promiserunt dictis nominibus mihi notario infrascripto recipienti et stipulanti nomine et vice cuius et quorum interest seu intererit, se dictis nominibus ratum et firmum perpetuo habituros, et se facturos jta et taliter quod illi pro quibus ut supra promiserunt de rato, Ratum et firmum similiter habebunt et tenebunt perpetuo et quilibet eorum, omne id quod per dictos syndicos auctores et procuratores factum fuerit gestum administratum promissum confessatum vel procuratum in pre-

dictis seu aliquo predictorum sub ypotheca et obligacione bonorum suorum, et volentes eciam dictos procuratores relevare ab omni honore satisfacionis promiserunt dictis nominibus mihi notario predicto stipulanti nominibus seu nomine quo supra iudicio Sisti dictis nominibus et iudicatum solvi in omnibus suis clausulis pro dictis procuratoribus et quolibet eorum. Sub similibus ypothecis et obligacione bonorum suorum. Et qui dicti sindici auctores et procuratores acceptantes et recipientes dictum procuratorem juraverunt tactis scripturis voluerunt et promiserunt bona fide et sine fraude eorum posse facere exercere procurare et administrare in predictis omnibus et singulis ut supra sub symili ypotheca et obligacione bonorum suorum. Actum Ianue in ecclesia Beati Laurencii anno dominice nativitatis MCCCII, indicione XIII, die XXII madii circa nonam testes. David de Pinu executor et Gualterinus de Predono.

XI.

I sensali promettono la più scrupolosa osservanza degli ordinamenti che stanno per imporre i nuovi consoli dell'arte.

(Not. ANGELINO DE SIGESTRO e GIOACHINO NEPITELLA, reg. I, f. 342, R. Archivio di Stato Genovese).

30 Novembre 1258.

✚ Nos Pascalis de Susilia. Nazarius taliator. Octo de Cremona. Iacobus Saco de Buse. Iordanus bambaxarius, Iohanninus bambaxarius. Obertinus Cerveleria. Vivianus de Sancta Savina. Iohannes de Muroco frater Iacobus de Ast. Iohanninus Berati. Gervasius de Brugna. Iohannes Malbeius. Martinus de Avosto Wilielmus de Culltelleriis. Arnaldus Iordanus. Girardus Picens de Milano. Girardus de Orto. Wilielmus Provincialis de Sancto Georgio. Wilielmus Dachenus. Wilielmus de Verona. Armanus de Carexeto. Iohannes Policinus. Ruffus de Fondico. Obertus de Bergalio. Nicolosus de Monelia. Pascalinus de Sancto Stephano. Obertus de Cogoleto. Wilielmus Brundus. Garexius de Predi. Iohannes Burbugius. Ogerius Crexembonem. Iacobus de Firburgo. Wilielmus de Vercellis de Cremona. Bernardus Batigacius de Lucha. Wilielmus Mola, Fredericus Brundus. Cremona de Cremona. Florius de Pergamo. Ianebonus de Cremona. Petrus Ferrandus. Simon de Papia omnes censarii et de officio sive arte censarie quisque nostrum in solidum convenimus et promittimus vobis Paschali candellerio Dominico Bertari consulibus nostris recipientibus hanc confessionem et promissionem tam nomine nostro quam nomine aliorum consulum qui de cetero fuerint in dicta arte sive officio censarie et hoc ex pacto adhibito inter nos et vos in presenti contractu. quod nos et quilibet nostrum per se attendemus et observabimus et in alijs contra non veniemus quidquid vos dicti consules una cum Ansaldo Brundo, Oberto Placentino, Nicolao de Muroco. Iacobino Brundo, Armano Placentino Enrico Ro-

destropo. Clarito Florentino. Nicoloso Rubeo et Montegrosso, vel maiori parte ipsorum ordinaveritis seu per vos cum eis ordinatum fuerit super officio nostro sive arte censarie ad utilitatem dicte artis et ad providendum super dicto officio sive arte sicut vobis vel maiori parte predictorum una vobiscum placuerit quod ad utilitatem dicte artis sive officii. et ordinamenta que circa ipsam artem sive officium ordinaveritis et facietis, una cum predictis vel maiori parte eorum seu facta fuerint observabimus penitus et in totum et penas impositas et imponendas in ipsis ordinamentis seu statutis factis et faciendis et que fient de cetero per vos et successores vestros in dicto officio sive arte una cum predictis decem electis vel eligendis per ipsos consules. solvemus et satisfaciemus iuxta voluntatem vestram et aliorum consulum qui pro tempore fuerint in dicta arte sive officio predicta omnia et singula quisque nostrum in solidum promittimus et convenimus vobis predictis Pascali et Dominico attendere, complere et observare stipulacione solemnī et in aliquo predictorum contra non venire sub pena librarum decem Ianue pro quolibet nostrum vobis solemniter stipulata et a nobis promissa si de predictis vel aliquo predictorum contrafactum fuerint et quociens contrafactum fuerit et obligatione bonorum nostrorum. que pena peti et exigi possit cum effectu per vos et successores vestros in dicto consulatu. a quolibet contrafaciente, ratis nichilominus omnibus et singulis supradictis. versa vice nos predicti Pascalis. Dominicus. Ansaldus Brundus Obertus Placentinus. Nicolaus de Muroco, Iacobinus Brundus Armanus Placentinus. Enricus Todeschus. Claritus Florentinus. Nicolaus Rubeus. Petrus Romanus et Montegrossus quisque nostrum in solidum convenimus et promittimus vobis supradictis omnibus et singulis attendere, complere at observare quicquid per nos vel maiorem partem nostrum ordinatum et decretum fuerit circa artem et officium censarie et penas impositas et imponendas in statutis et ordinamentis factis et que de cetero fient per nos et successores nostros in dicto consulatu de consensu nostro vel maiori parte nostrum vel aliorum successorum nostrorum cum aliis decem electis vel eligendis per eos attendemus et observabimus et in aliquo predictorum contra non veniemus, sub pena librarum decem Ianue pro quolibet nostrum vobis solemniter stipulata et a nobis promissa si in aliis predictorum contrafactum fuerit et quociens et bonorum nostrorum obligatione. que pena peti et exigi possit cum effectu per partem observantem a non observanti, ratis nichilominus supradictis. Predicta omnia et singula facimus et fecisse confitemur salvīs semper capitulis ordinamentis preceptis domini capitanei factis et faciendis. Ita quod si per presens contractum esset contra ordinatum aliquid domini capitanei seu contra aliquod capitulum statutum vel ordinamentum communis Ianue quod habeatur pro non facto et si ex nunc nullius momenti. Testes Caxeta faber et Lambertus faber filius Oberti Grossi. Actum Ianue in ecclesia

Sancte Marie in Vineis anno dominice nativitatis MCCLVIII Indictione prima. die ultima novembris inter nonam et vespervas. plurima instrumenta eiusdem tenoris de predictis fieri rogaverunt factum est pro Consulibus

XII.

Compromesso in cui son ricordati i consoli dell'arte dei Macellai.

(Not. DE SEXTO PALODINO, Filza I, f. 153 r., R. Archivio di Stato Genovese).

20 Gennaio 1250.

Nos Oliverio de Prato ex una parte et Albertus de Monte Martino de Mercato grani ex alia compromittimus in te Ingonem Contardum notarium presentem quem nostrum arbitrum et arbitratores et amicabilem compositorem et largam potestatem eligimus, occasione promissionis et captationis quam ego Albertus feci consulibus macelatorum Ianue sive in consulatu furitanorum pro Petro de Vallestafora cognato meo occasione quartinorum sex grani seu librarum trium Ianue pro ipsorum extimatione quos a dicto Petro petebam ego Oliverius etc. Actum Ianue ante domum quam habitat Aymus speciarius MCC quinquagesimo. Inditione septima. die vigesima Ianuarii post vespervas. Testes Iohannes Ferrarius draperius et Iohannes Bonihominis de Suxilia.

XIII.

Memoria del vice console dei mulattieri.

(Not. BARTOLOMMEO PARETO, reg. 1, an. 1274 in 1290, f. 86 r., R. Archivio di Stato Genovese).

4 Giugno 1278

✠ Ego Iohanna filia quondam Nigri de Raynerio da Montanexi, confiteor tibi Marchexino de Milliarino, recepisse et habuisse a te soldos viginti Ianue. quos michi dare promisisti occasione precii terre quam tibi vendidi et que est ubi dicitur Issulella de quo paracio factum fuit instrumentum manu Bartholini de Faxolo notarii MCCLXXXVI, diem XV septembris et quam cartam Castellinus barberius procurator meus meo nomine peciit execucioni mandari coram Ambrosio de Brolio gerente vices Consulatus mulionum a qua petitione execucionis desisto etc. Actum Ianue ante ecclesiam Sancti Laurentii millesimo CCLXXVIII Indictione V, die IIII Iunii. hora none.

XIV.

I consoli dell'arte dei muratori sono eletti arbitri in una controversia.

(Atto del Not. UGO LINO DE SCARPA. Da una copia delle carte mss. dell'Alizeri, passata alla Soc. Lig. di St. Pat., fasc. II, (Documenti inediti: Palazzi e case) — c. 785, num. a matita).

11 Ottobre 1273.

In nomine Domini amen. Nos Symon Cannis magister antelami sive lapidum et Marchisius de Sancto Donato magister antelami sive lapidum, Consules hominum artis magistrorum de petra, arbitri et arbitratores et amicabile compositores et large potestatis electi inter Fulchinum de Caneva de Sauro ex una parte et Iacobum textorem ex altera etc. Actum Ianue in apotheca canonice Sancti Laurentii in qua scribit David de Sancto Ambrosio Notarius. Anno dominice nativitatis MCCLXXIII Indictione prima die 11 Octobris prope nonam. Testes Rubaldus Bissaria, Balduinus Bocatius de Predono, Nicolaus Bochonus de Porta et Laurentius de Sancto Donato scriba.

XV.

Giovanni barilaio promette d'attenersi al lodo dei consoli dell'arte.

(Not. GIOVANNI DE CORSO, reg. VI, an. 1277 in 1282, f. 95, R. Archivio di Stato Genovese).

21 Gennaio 1278.

In nomine domini amen. Ego Iohannes barrilarius de Varexio promito et convenio vobis Carene barrilario et Zalchino barrilario de Clavaro consulibus artis barriliorum dare et solvere vobis usque in quantitatem librarum quinque Ianue si usque in dicta quantitate me condemnabitis, occasione verborum que fuerunt inter me et Iohannem Labainum barrilarium de Sigestro et eius filium, de quibus iniuriis in vobis compromissimus, et attendere et observare quidquid mihi precipietis dicta occasione usque in dictis libris quinque dando vobis dictam pecuniam ad vestram voluntatem et quando vobis placuerit. Sub pena solidorum centum Ianue a me vobis stipulata et promissa et sub obligacione bonorum meorum. ratis mantibus supradictis, et pro dicto Iohanne Albertus barrilarius eius frater de predictis omnibus et singulis versus dictos consules se proprium et principalem debitorem attendere et observare constituit. sub predicta pena et obligacione bonorum suorum. Renuncians iuri de principali et omni iuri. Testes Rufinetus Picus et Stephanus de Mascarana vinaterius. Actum Ianue sub archivolto stationis que fuit quondam furnariorum anno MCCLXXVIII inditione V die XXI Ianuarij post vespas.

XVI.

Oberto sartore con la sua famiglia rinnova ai consoli dell'arte dei sarti le promesse già fatte da questi a nome suo presso il consolato dei forestieri.

(Not. ANGELINO DE SIGESTRO e GIOCCHINO NEPITELLA, reg. I, an. 1257 e segg., f. 45 r., R. Archivio di Stato Genovese).

14 Marzo 1301.

In nomine Domini amen. Nos Obertus Sartor de Nicia de Lombardia et Caracossa jugales et Angellinus eorum filius quisque nostrum in solidum confitemur vobis Guilliemo de Sancto Stephano sartori. et Petro de Riparolio sartori consulibus dicte artis sartorum recipientibus nominibus vestris et nomine hominum dicte artis, actum fuisse inter nos et vos dictis nominibus in fideiussiones et obligationes et promissiones quas pro me dicto Oberto fecistis in consulatu foritanorum versus Francischum de Ruffinis hoc anno et die super hijs et occasione eorum de quibus fit mencio in actis dicti consulatus foritanorum quod nos vobis dictis nominibus recipientibus ad infrascripta obligare deberemus et quod aliter dictas confessiones promissiones et obligationes facturi non eratis etc. Actum Ianue in porticu domus heredum quondam Symonis cancellarii Iudicis anno dominice nativitatis MCCCII Indictione XIII, die XIII marcij in sero testes Valens Nepitella de Bissanne et Fredericus sartor de Monelia et Iohannes Cancellarius Index.

INVENTARIO DI BENI E ROBE
DELL'OPERA DI S. MARTINO IN PIETRASANTA

(APRILE 1420)

(Continuazione e fine, cf. pag. 175).

76. **Capsa.** Cfr. n. 40 e 41. Questa conteneva, insieme alle candele dell'opera, certe scritture e privilegi, forse di pergamena: "instrumenta". Ugualmente nell'Ospedale di Poggibonsi: "Una chasaccia vecchia e tutta rotta cho inscriture drentovi" (1).

77 e 78. **Capsabanca.** "Capse a banco" perchè aveano il doppio ufficio di sedili e di casse. La "capsa" os-

(1) MAZZI, op. cit., n. 140.